SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 14

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 19 gennaio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

DECRETO 16 dicembre 1997, n. **486.**

Regolamento recante norme per lo snellimento delle procedure in materia di comunicazioni antimafia . . . . Pag. 4

Ministero dei trasporti e della navigazione

DECRETO 20 novembre 1997, n. **487.**

Regolamento recante la normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali. Pag. 9

DELIBERAZIONE 31 dicembre 1997.

Differimento del termine utile per il versamento della quota per l'anno 1998 da parte delle imprese iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi in conseguenza della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche ed Umbria. (Deliberazione n. 25/97). Pag. 12

Ministero di grazia e giustizia

DECRETO 7 gennaio 1998.

Riconoscimento di titoli accademico-professionali esteri quali titoli abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo degli «avvocati» . . . . Pag. 13

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 30 dicembre 1997.

Rivalutazione annuale dell'assegno vitalizio per i cavalieri di Vittorio Veneto. . . . . Pag. 13

DECRETO 7 gennaio 1998.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 6,75% - 1° luglio 1997/2007 . . . . . Pag. 14

DECRETO 13 gennaio 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 6,50%, di durata trentennale, con godimento 1° novembre 1997, quinta e sesta tranche . . . . Pag. 16

DECRETO 13 gennaio 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,75%, di durata quinquennale, con godimento 15 settembre 1997, tredicesima e quattordicesima tranche . . . . Pag. 18

DECRETO 13 gennaio 1998.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 5%, di durata triennale, con godimento 15 gennaio 1998, prima e seconda tranche . . . . Pag. 19

Ministero per le politiche agricole

DECRETO 24 novembre 1997.

Titolarità delle unità adibite alla pesca dei molluschi bivalvi. Pag. 24

DECRETO 29 dicembre 1997.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Firenze. Pag. 25

DECRETO 29 dicembre 1997.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Salerno. Pag. 26

DECRETO 29 dicembre 1997.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Parma. Pag. 26

DECRETO 29 dicembre 1997.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Chieti. Pag. 27

DECRETO 29 dicembre 1997.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Pisa. Pag. 27

Ministero della sanità

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 19 novembre 1997.

Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 . . . . Pag. 28

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Regione Toscana

ORDINANZA 24 dicembre 1997.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 185/4 - Costruzione fognatura bianca via Rossini - Comune di Massa - Importo dell'intervento L. 170.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. 396). Pag. 29

ORDINANZA 24 dicembre 1997.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 185/2 - Costruzione fognatura bianca via Pinete - Comune di Massa - Importo dell'intervento L. 770.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. 397). Pag. 29

ORDINANZA 24 dicembre 1997.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 185/3 - Costruzione fognatura bianca via Ronchi - Comune di Massa - Importo dell'intervento L. 150.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. 398). Pag. 30

ORDINANZA 24 dicembre 1997.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 185/5 - Costruzione fognatura bianca via Patraccia - Comune di Massa - Importo dell'intervento L. 380.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. 399). Pag. 31

CIRCOLARI

Ministero delle finanze

CIRCOLARE 12 gennaio 1998, n. 4/E.

I.V.A. - Termini di effettuazione delle liquidazioni e dei versamenti periodici dell'imposta. Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313 . . . . Pag. 32

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Cambi di riferimento del 16 gennaio 1998 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312. . . . . Pag. 33

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Accordo di programma del 23 dicembre 1997, stipulato ai sensi dell'art. 1, primo comma, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Toscana per l'applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 221, relativamente alla concessione di contributi a programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie nella regione Toscana . . . . Pag. 33

Accordo di programma del 23 dicembre 1997, stipulato ai sensi dell'art. 1, primo comma, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione autonoma della Sardegna per l'applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 221, relativamente alla concessione di contributi a programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie nella regione Sardegna . . . . . Pag. 35

Accordo di programma del 23 dicembre 1997, stipulato ai sensi dell'art. 1, primo comma, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Piemonte per l'applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 221, relativamente alla concessione di contributi a programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie nella regione Piemonte . . . . Pag. 38

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Co.Pro.Zoo. - Vicenza - Società cooperativa fra produttori zootecnici della provincia di Vicenza - a r.l.», in Vicenza. Pag. 39

Ministero della sanità: Modificazioni di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano . . . . Pag. 40

Ministero delle finanze: Bollettino ufficiale della Lotteria nazionale Italia. (Estrazione 6 e 7 gennaio 1998). Pag. 57

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 10

Ministero delle finanze

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1998.

Approvazione, con le relative istruzioni, dei modelli 730 base, 730-1, 730-2, 730-3, 730-4, 730-6 e della busta per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 1998 da parte dei lavoratori dipendenti e pensionati che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale dei sostituti d'imposta o dei centri autorizzati di assistenza fiscale, della scheda per la destinazione del quattro per mille dell'Irpef ai movimenti e partiti politici nonché dello schema di certificazione unica (modello CUD), concernente l'attestazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresi i compensi e le indennità soggetti a tassazione separata, corrisposti nell'anno 1998, delle ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate, dell'imponibile preso a base per il calcolo della contribuzione previdenziale e assistenziale versata o dovuta all'Istituto nazionale per la previdenza sociale e delle relative trattenute operate a carico del lavoratore nonché per l'attestazione dell'ammontare dei redditi di pensione corrisposti nell'anno 1998, delle relative ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate.

98A0238

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 16 dicembre 1997, n. **486**.

Regolamento recante norme per lo snellimento delle procedure in materia di comunicazioni antimafia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, recante disposizioni di attuazione della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni o certificazioni previste dalla normativa antimafia;

Visto il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, recante: «Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione», ed in particolare l'articolo 15 concernente lo snellimento delle procedure in materia di informazioni e comunicazioni antimafia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante norme per l'istituzione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile;

Ritenuto necessario attivare un collegamento automatizzato fra il sistema informativo di servizio di una o più prefetture e quello delle camere di commercio, al fine di porre queste ultime in condizione di rilasciare certificati di iscrizione nel registro delle imprese o nei registri, albi, ruoli ed elenchi tenuti dalle stesse camere, con effetti equiparati alle comunicazioni delle prefetture inerenti l'inesistenza delle cause di divieto o di sospensione o di decadenza indicate nell'allegato 1 del decreto legislativo n. 490 del 1994;

Ravvisata l'opportunità di consentire alle camere di commercio l'utilizzazione di tale collegamento automatizzato anche al fine di semplificare le procedure amministrative relative alle comunicazioni previste dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 490 del 1994, necessarie allo svolgimento dei procedimenti e all'adozione dei provvedimenti di propria competenza;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nel'adunanza del 20 ottobre 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, compiuta con la nota n. 27-23/A.50 del 4 novembre 1997;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Certificazioni o attestazioni delle camere di commercio industria e artigianato

1. Le certificazioni o attestazioni delle camere di commercio, industria e artigianato, d'ora in avanti indicate come camere di commercio, recanti la dicitura di cui all'articolo 5, sono equiparate, a tutti gli effetti, alle comunicazioni o segnalazioni delle prefetture che attestano l'insussistenza delle cause di divieto o di sospensione di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

2. L'acquisizione agli atti dell'Amministrazione interessata e degli altri soggetti di cui all'articolo 1 del predetto decreto legislativo n. 490 del 1994, ovvero del concessionario di opere o servizi pubblici, delle certificazioni o attestazioni di cui al comma 1, munite della dicitura ivi prevista, rilasciate in data non anteriore a sei mesi, esonera dalla richiesta della comunicazione nonché della presentazione dell'autocertificazione, previste, rispettivamente, dagli articoli 2 e 3 del medesimo decreto legislativo n. 490 del 1994.

3. Le richieste delle certificazioni o attestazioni di cui al comma 1 devono essere presentate alle camere di commercio dalla persona interessata o da persona dalla stessa delegata a norma dell'articolo 2-*ter* del decreto legislativo n. 490 del 1994 e successive modificazioni.

4. Le attestazioni o certificazioni delle camere di commercio prive della dicitura di cui all'articolo 5 non implicano di per sé la sussistenza di una delle cause di divieto o di sospensione di cui all'allegato 1 del decreto legislativo n. 490 del 1994, ma in tal caso deve essere richiesta la comunicazione di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo.

5. Nulla è innovato per i procedimenti per i quali non è richiesta alcuna certificazione o attestazione rilasciata dalle camere di commercio.

6. Le camere di commercio, nell'esercizio della loro attività amministrativa, utilizzano il collegamento telematico disciplinato dal presente regolamento per acquisire, nei casi previsti dalla legge, le segnalazioni o comunicazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 490 del 1994.

Art. 2.

Collegamento telematico

1. È attivato un collegamento telematico tra il sistema informativo delle camere di commercio e il sistema informativo della prefettura di Roma.

2. Il sistema informativo delle camere di commercio è quello di cui agli articoli 21, comma 4 e 23, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, operante, tra l'altro, per il trattamento automatizzato degli elenchi, ruoli, albi e registri delle camere di commercio.

3. Il sistema informativo della predetta prefettura sarà alimentato, per quel che concerne i dati antimafia, dal centro elaborazioni dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 3.

Oggetto e modalità del collegamento

1. Il centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, d'ora in avanti indicato come C.E.D., costituisce un apposito archivio informatico contenente l'elenco delle persone alle quali sono stati comminati i provvedimenti di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

2. Per ciascuna persona sono inseriti nell'archivio informatico i seguenti dati:

cognome e nome;

sesso;

data e provincia di nascita;

cittadinanza;

comune di residenza.

3. Il C.E.D. garantisce la completezza e l'aggiornamento costante dell'archivio.

4. Il C.E.D. rende accessibile, con modalità telematica, l'archivio di cui al comma 1 al sistema informativo della prefettura di Roma e, per il tramite di questo, a quello delle camere di commercio per l'effettuazione di interrogazioni nominative o per l'acquisizione delle segnalazioni o comunicazioni previste dal comma 6 dell'articolo 1.

Art. 4.

Procedure per l'interrogazione dell'archivio

1. L'interrogazione nominativa di cui all'articolo 3, comma 4, è effettuata da dipendenti delle camere di commercio addetti alle certificazioni e attestazioni previste dal presente regolamento, appositamente abilitati dal responsabile del procedimento individuato in base alle norme organizzative delle singole camere di commercio.

2. Il sistema di collegamento deve garantire la individuazione del dipendente che effettua ciascuna interrogazione.

3. Il sistema informativo delle camere di commercio garantisce che qualora l'interrogazione nominativa di cui all'articolo 3, comma 4, corrisponda ad una iscrizione presente nell'archivio informatico di cui all' articolo 3:

a) sia sospeso il rilascio del certificato relativo alle iscrizioni di cui all'allegato 3, lettere *d)* ed *e)*, del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

b) sia consentito il rilascio del certificato relativo all'iscrizione nel registro delle imprese o ad altre iscrizioni diverse da quelle indicate nella lettera *a)*, privo della dicitura di cui all'articolo 5.

4. Il sistema informativo delle camere di commercio garantisce, altresì, qualora l'interrogazione nominativa di cui all'articolo 3, comma 4, risulti negativa, che venga automaticamente inserita nel testo della certificazione o attestazione richiesta la apposita dicitura di cui all'articolo 5. In ogni caso, le camere di commercio possono rilasciare le certificazioni e le attestazioni di cui al presente decreto prive della predetta dicitura quando l'interessato ne faccia espressa richiesta.

5. Nei casi previsti dal comma 3, il dipendente della camera di commercio informa l'interessato che occorre acquisire presso la competente prefettura la comunicazione di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo n. 490 del 1994, anche per i provvedimenti di competenza delle camere di commercio, quando deve disporsi la sospensione o cancellazione dell'iscrizione.

6. Gli elementi essenziali di ogni certificato rilasciato sono conservati in un apposito archivio informatico del sistema informativo delle camere di commercio accessibile telematicamente da parte delle prefetture competenti, secondo quanto previsto dall'articolo 2-*bis*, lettera *c)* del decreto legislativo n. 490 del 1994.

7. Il sistema informativo delle camere di commercio collabora con il C.E.D. per consentire l'abbinamento a ciascun nominativo, presente nell'archivio costituito a norma dell'articolo 3, del relativo codice fiscale.

Art. 5.

Dicitura antimafia

1. Le certificazioni delle camere di commercio sono equiparate alle comunicazioni qualora riportino in calce la seguente dicitura: «Nulla osta ai fini della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni nonché del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490. La presente certificazione è emessa dalla C.C.I.A.A. utilizzando il collegamento telematico previsto dall'articolo 2-*bis* del predetto decreto legislativo n. 490 del 1994 e dal relativo regolamento di attuazione e sulla base delle comunicazioni inoltrate in via telematica dalla prefettura di Roma».

2. Con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato a norma dell'art. 24, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono definiti i certificati di iscrizione nel registro delle imprese, recanti

la dicitura di cui al comma 1, relativi ai soggetti individuati nell'allegato 5 del decreto legislativo n. 490 del 1994.

3. Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i modelli di certificazione previsti dal presente regolamento e relativi agli altri registri, albi, ruoli ed elenchi tenuti dalle camere di commercio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 dicembre 1997

Il Ministro dell'interno
NAPOLITANO

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1997
Registro n. 2 Interno, foglio n. 329

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— La legge 31 maggio 1965, n. 575, reca: «Disposizioni contro la mafia».

— La legge 17 gennaio 1994, n. 47, reca: «Delega al Governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575». In attuazione dell'art. 1 della predetta legge n. 47/1994 è stato emanato il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, (Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia).

— Il D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, recante: «Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione», all'art. 15 prevede che:

«Art. 15 *(Snellimento delle procedure in materia di informazioni e comunicazioni antimafia)*. — 1. All'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"*2-bis*. Con decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite le modalità necessarie per:

a) attivare il collegamento informatico o telematico fra il sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e quello di servizio di una o più prefetture, in modo da attestare con strumenti automatizzati e in base ai dati relativi alle iscrizioni nei registri delle predette camere di commercio e nel registro delle imprese l'inesistenza delle cause di divieto o di sospensione di cui all'allegato 1;

b) equiparare le attestazioni delle camere di commercio che rechino un'apposita dicitura, stabilita con il medesimo decreto di cui al presente comma, alle comunicazioni della prefettura inerenti la inesistenza delle predette cause di divieto o di sospensione;

c) rendere accessibili alle prefetture competenti le segnalazioni relative al rilascio delle attestazioni di cui alla lettera *b)*.

2-ter. Previa informativa alla amministrazione procedente e salvo diversa disposizione di quest'ultima, le comunicazioni per iscritto previste dal comma 2 possono essere richieste dai soggetti interessati alla prefettura competente per il luogo in cui tali soggetti risiedono o hanno sede, ovvero da persona da loro delegata con atto recante sottoscrizione autenticata.

2-quater. Le segnalazioni e le comunicazioni sono utilizzabili per un periodo di sei mesi dalla data del loro rilascio; per i contratti e gli altri rapporti di durata superiore al biennio, esse devono essere rinnovate almeno ogni diciotto mesi".

2. Al comma 5 dell'art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1990, n. 490, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Anche fuori del caso di lavori o forniture di somma urgenza, le amministrazioni possono procedere qualora le informazioni non pervengano nei termini previsti. In tal caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui al comma 1 sono corrisposti sotto condizione risolutiva"».

— Il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, contiene norme di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura). Il testo dell'art. 8 della predetta legge n. 580/1993 è il seguente:

«Art. 8 *(Registro delle imprese)*. — 1. È istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.

2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli articoli 2188 e seguenti del codice civile, nonché alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia.

3. L'ufficio è retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del medesimo codice e le società semplici. Le imprese artigiane iscritte agli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono altresì annotate in una sezione speciale del registro delle imprese.

5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali.

6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale.

7. Il sistema di pubblicità di cui al presente articolo deve trovare piena attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data le camere di commercio continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.

8. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Minstro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo che dovranno prevedere in particolare:

a) il coordinamento della pubblicità realizzata attraverso il registro delle imprese con il bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e con il bollettino ufficiale delle società cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e successive modificazioni;

b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonché di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, in conformità alle norme vigenti;

c) particolari procedure agevolative e semplificative per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravi di oneri a carico delle imprese;

d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle camere di commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese.

9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro, l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1, lettera *b)*, è determinato, in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo previsto per le ditte individuali.

10. È abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.

11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro delle imprese, le camere di commercio provvedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro delle imprese.

12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10, entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8.

13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del registro delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalità disposte dal regolamento di cui al comma 8».

— Il testo vigente dell'art. 2188 del codice civile è il seguente:

«Art. 2188 *(Registro delle imprese)*. — È istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge.

Il registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.

Il registro è pubblico».

— Si trascrive il testo dell'allegato 1 del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490:

«Allegato 1

CAUSE DI DIVIETO DI SOSPENSIONE E DI DECADENZA PREVISTE DALL'ART. 10 DELLA LEGGE 31 MAGGIO 1965, N. 575, IN RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI 2, COMMA 1; 3, COMMA 1; 4, COMMI 4 E 6, DEL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO.

I) Cause di divieto ad ottenere le licenze, le concessioni, le iscrizioni, le erogazioni e gli altri provvedimenti ed atti, nonché a concludere i contratti e subcontratti indicati nell'art. 10, commi 1 e 2, della legge 31 maggio 1965, n.575:

a) prevvedimento difinitivo di applicazione di una misura di prevenzione (art. 10, comma 2, legge n. 575/1965);

b) sentenza definitiva di condanna, o sentenza di primo grado confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale (art. 10, comma 5-*ter*, legge n. 575/1965);

c) provvedimento del tribunale che dispone in via provvisoria i divieti nel corso del procedimento di prevenzione, se sussistono motivi di particolare gravità (art. 10, commi 3 e 5-*bis*, legge n. 575/1965);

d) provvedimento del tribunale che dispone che i divieti operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta a misura di prevenzione, nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi (art. 10, comma 4, legge n. 575/1965).

II) Causa di sospensione dell'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti di cui all'art. 10, commi 1 e 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575:

a) provvedimento del tribunale che in via provvisoria sospende l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui all'art. 10, commi 1 e 2 della legge n. 575/1965 (art. 10, commi 3 e 5-*bis*, legge n. 575/1965).

III) Cause di decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui all'art. 10 comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575:

a) provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione (art. 10, comma 2, legge n. 575/1965);

b) sentenza definitiva di condanna, o sentenza di primo grado confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale (art. 10, comma 5-*ter*, legge n. 575/1965);

c) provvedimento del tribunale che dispone che le decadenze operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta a misura di prevenzione, nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi (art. 10, comma 4, legge n. 575/1965).

IV) Causa di sospensione del procedimento amministrativo concernente i provvedimenti, gli atti, i contratti e subcontratti di cui all'art. 10, commi 1 e 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575:

a) procedimento di prevenzione in corso e preventiva comunicazione al giudice competente da parte della pubblica amministrazione interessata (art. 10, comma 5-*bis*, seconda parte, legge n. 575/1965)».

— Il testo dell'art. 2 del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, è il seguente:

«Art. 2 *(Ordinamento delle comunicazioni - lettera* a) *dell'art. 1, comma 1, della legge 17 gennaio 1994, n. 47)*. — 1. In attuazione di specifici progetti di informatizzazione della pubblica amministrazione sono attivati i collegamenti occorrenti tra le prefetture e le amministrazioni ed enti pubblici di cui all'art. 1 che hanno sede nella provincia, per la trasmissione a questi ultimi, in via informatica o telematica, delle segnalazioni circa la sussistenza delle cause di divieto o di sospensione dei provvedimenti indicate nell'allegato 1.

2. Nessun provvedimento di diniego o altrimenti sfavorevole all'interessato può essere adottato o eseguito sulla base delle segnalazioni trasmesse a norma del comma 1 senza specifica comunicazione

di conferma da effettuarsi, a cura della prefettura competente, anche mediante elenchi cumulativi, entro dieci giorni dalla richiesta nominativa. Con l'osservanza dalle stesse modalità e termini si procede per le comunicazioni da effettuarsi quando i collegamenti di cui al comma 1 non sono attivati o non sono comunque operanti».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'allegato 1 del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, vedasi nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 1 del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, è il seguente:

«Art. 1 *(Ambito di applicazione)* — 1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano alle pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici, agli enti e alle aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e alle società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico».

— Per il testo dell'art. 2 del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, vedasi nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 3 del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, è il seguente:

«Art. 3 *(Autocertificazione - lettera* c) *dell'art. 1, comma 1, della legge 17 gennaio 1994, n. 47).* — 1. Fuori dei casi previsti dall'art. 4, i contratti e subcontratti relativi a lavori o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti, sono stipulati, autorizzati o adottati previa acquisizione di apposita dichiarazione con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate nell'allegato 1 e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi, nominativamente elencati. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalità dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La predetta dichiarazione è resa dall'interessato anche quando gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano l'attività di cui all'allegato 2.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1 e di quelli previsti dall'art. 4, i provvedimenti, gli atti, i contratti e i subcontratti indicati nell'allegato 3 sono adottati, stipulati o autorizzati previa verifica delle segnalazioni di cui all'art. 2, comma 2».

— Per il testo dell'art. 2-*ter* del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, introdotto dall'art. 15, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, vedasi nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 21, comma 4, del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 (per l'argomento vedasi nelle note alle premesse), è il seguente:

«4. Agli effetti dell'art. 2457-*ter* del codice civile la data della pubblicazione nel bollettino nazionale è la data della effettiva messa a disposizione del pubblico presso il Ministero dell'industria del bollettino stesso su apparecchiature informatiche per la visura diretta. Tale data risulta su ogni atto o avviso pubblicato e in ogni certificazione rilasciata dall'ufficio».

— Il testo dell'art. 23, comma 2, del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 (per l'argomento vedasi note alle premesse), è il seguente:

«2. La consultazione è effettuata sui terminali degli elaboratori elettronici installati presso l'ufficio oppure su terminali remoti degli utenti collegati tramite il sistema informativo delle camere di commercio, anche mediante la stampa recante la dicitura: "visura senza volare di certificazione"».

— Il testo vigente dell'art. 8, della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza), è il seguente:

«Art. 8 *(Istituzione del Centro elaborazione dati).* — È istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito dell'ufficio di cui alla lettera *a)* dell'art. 5, il Centro elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui all'art. 6, lettera *a)*, e all'art. 7.

Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione, negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonché alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell'art. 9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi del comma seguente.

Con decreto del Ministro dell'interno è costituita una commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto all'ufficio di cui alla lettera *a)* dell'art. 5, per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l'espletamento da parte del centro delle operazioni di cui al comma precedente e per il controllo tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte del personale operante presso il centro stesso. I criteri e le norme tecniche predetti divengono esecutivi con l'approvazione del Ministro dell'interno.

Ogni amministrazione, ente, impresa, associazione o privato che per qualsiasi scopo formi o detenga archivi magnetici nei quali vengano inseriti dati o informazioni di qualsivoglia natura concernenti cittadini italiani, è tenuta a notificare l'esistenza dell'archivio al Ministro dell'interno entro il 31 dicembre 1981 o, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno nel corso del quale l'archivio sia stato installato od abbia avuto un principio di attivazione. Entro il 31 dicembre 1982 il Governo informerà il Parlamento degli elementi così raccolti ai fini di ogni opportuna determinazione legislativa a tutela del diritto alla riservatezza dei cittadini. Il proprietario o responsabile dell'archivio magnetico che ometta la denuncia è punito con la multa da trecentomila a lire tre milioni».

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, vedasi nelle note all'art. 2.

— Per il testo dell'allegato 1 del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, vedasi nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'allegato 3, lettere *d)* ed *e)*, del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490:

«Allegato 3

ATTI, PROVVEDIMENTI, CONTRATTI E SUBCONTRATTI DI CUI ALL'ART. 10 DELLA LEGGE 31 MAGGIO 1965, N. 575, IN RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI 3, COMMA 2, E 4, COMMA 1, DEL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO.

(Omissis).

d) Iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazioine e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della Camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso.

e) Altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati».

— Per il testo dell'art. 2 del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, vedasi nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 2-*bis*, lettera *c)*, del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, introdotto dall'art. 15 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, vedasi nelle note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Per il contenuto della legge 31 maggio 1996, n. 575, vedasi nelle note alle premesse.

— Per il contenuto del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, vedasi nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 24, comma 1, del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, è il seguente:

«1. I certificati previsti dall'art. 8, comma 8, lettera *b)*, della legge n. 580, sono rilasciati sulla base di modelli approvati con decreto del Ministro».

— Si riporta il testo dell'allegato 5 del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490:

«Allegato 5

ELENCO DELLE PERSONE GIURIDICHE E FISICHE CUI SI RIFERISCE L'ART. 5, COMMA 4, DEL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO.

a) Le società;

b) Per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-*ter* del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titoli X, capo II, sezione II, del codice civile il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento ed i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione.

c) Per i consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile chi ne ha la rappresentanza e gli imprenditori o società consorziate.

d) Per le società in nome collettivo, tutti i soci.

e) Per le società in accomandita semplice, i soci accomandatari.

f) Per le società di cui all'art. 2506 del codice civile, coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato».

98G0016

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 20 novembre 1997, n. **487.**

Regolamento recante la normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360;

Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembe 1996, n. 610;

Visto l'articolo 54, comma 1, lettera *g)*, del nuovo codice della strada che definisce la categoria degli autoveicoli ad uso speciale, nonché l'articolo 203, comma 2, lettera *m)*, del regolamento di esecuzione dello stesso codice;

Visto il decreto 17 dicembre 1987, n. 553 sulla normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze;

Considerata l'esigenza di disciplinare l'ammissione alla circolazione di particolari autoveicoli ad uso speciale progettati ed equipaggiati per il trasporto ed il trattamento di base ed il monitoraggio dei pazienti;

Sentito il competente parere del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

Definizione delle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali

1. Il presente decreto si applica agli autoveicoli, denominati autoambulanze di soccorso per emergenze speciali (tipo A1), adibiti al trasporto, al trattamento di base e al monitoraggio dei pazienti. Essi rientrano nella categoria dei veicoli definiti all'articolo 54, comma 1, lettera *g)*, del nuovo codice della strada, quali autoveicoli per uso speciale, distinti da particolari attrezzature.

2. Ai sensi dell'articolo 82 del citato codice sono da considerarsi destinati ad uso proprio le autoambulanze di soccorso per emergenze speciali in proprietà o usufrutto di aziende sanitarie locali, ospedali, cliniche, Croce rossa italiana ed associazioni di pubblica assistenza o volontaristiche riconosciute, ovvero se da tali soggetti siano acquistate con patto di riservato dominio o prese in locazione con facoltà di compera.

Art. 2.

Rispondenza a norme generali

1. Le autoambulanze di soccorso per emergenze speciali, in relazione alla loro massa, debbono essere conformi alle norme applicabili, alla data di presentazione delle richieste di omologazione del tipo o di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, ai veicoli della categoria internazionale M_1, di cui all'articolo 47 del nuovo codice della strada.

Art. 3.

Caratteristiche costruttive

1. Le autoambulanze di soccorso per emergenze speciali debbono rispondere alle caratteristiche costruttive previste nell'allegato tecnico al presente decreto, di cui esso costituisce parte integrante.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 novembre 1997

Il Ministro: BURLANDO

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1998
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 1

ALLEGATO TECNICO

1. *Definizioni.*

1.1. Ambulanza di soccorso per emergenze speciali: autoveicolo che trasporta almeno due persone addestrate in campo medico per la cura ed il trasporto di un paziente barellato al quale è riservato il trattamento medico di base e l'eventuale monitoraggio. L'autoveicolo, per le sue contenute caratteristiche dimensionali, è destinato ad operare nei centri storici ed in altre circostanze definite dal competente Ministero della sanità.

2. *Massa.*

2.1. La tara delle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali, oltre quanto definito per la generalità dei veicoli, comprende anche la barella di dotazione, ma non comprende necessariamente le attrezzature previste per lo svolgimento delle specifiche funzioni.

2.2. La massa convenzionale dei passeggeri trasportati è di 75 kg, nell'ipotesi di occupazione di tutti i sedili e della barella. Per le specifiche attrezzature deve essere previsto un carico uniformemente ripartito sul pavimento del compartimento sanitario pari ad almeno 150 kg.

3. *Dimensioni.*

3.1. Nel vano guida non debbono esserci più di due posti a sedere frontali singoli.

3.2. Le dimensioni minime interne del compartimento sanitario, con l'esclusione di attrezzature ed arredi, sono:

lunghezza (ad 1 m dal piano di calpestio): 2,20 m;

larghezza (ad 1 m dal piano di calpestio): 1,30 m;

altezza (in una fascia centrale ampia almeno 0,80 m e lunga almeno 2,00 m): 1,70 m.

3.3. Il compartimento sanitario deve essere separato dalla cabina di guida mediante un divisorio inamovibile. È ammessa la presenza di porta o sportello a chiusura scorrevole a perfetta tenuta. Su tali porte o sportelli è ammessa la presenza di vetri purché di sicurezza.

3.4. Nel compartimento sanitario deve trovare alloggiamento una barella a norma UNI in posizione longitudinale stabilmente ed adeguatamente ancorabile al veicolo sia longitudinalmente che trasversalmente e verticalmente avente dimensioni non inferiori a 1,85 x 0,56 m.

3.5. L'altezza di lavoro della superfice della barella, materasso escluso, deve trovarsi tra i 0,40 m e i 0,65 m dal piano di calpestio.

3.6. Nel compartimento sanitario debbono trovarsi almeno due sedili dei quali uno situato in posizione contromarcia in prossimità della testa della barella. I sedili debbono comunque essere ancorati alla struttura del veicolo, avere una larghezza tra i bordi del cuscino di almeno 0,40 m. Sono ritenuti ammissibili i sedili pieghevoli, girevoli o a scomparsa.

3.7. Nel compartimento sanitario deve trovarsi una porta posteriore ad una o due ante della massima larghezza possibile in relazione alla struttura del veicolo e comunque non inferiore a 1,05 m e di altezza non inferiore all'80% di quella del compartimento sanitario. Deve inoltre essere prevista nel compartimento almeno una porta scorrevole sulla fiancata destra con vano libero di larghezza non inferiore a 0,80 m.

Tutte le porte devono essere apribili sia dall'interno che dall'esterno.

Inoltre su ogni porta del compartimento sanitario deve essere installato un sistema di sicurezza che permetta:

di chiuderla ed aprirla dall'interno senza l'utilizzo di una chiave;

di chiuderla ed aprirla dall'esterno con l'utilizzo di una chiave.

Le porte del compartimento sanitario dovranno poter essere bloccate con sicurezza nella posizione aperta.

3.8. Nel compartimento sanitario deve essere prevista almeno una finestra, apribile solo dall'interno, su ogni fiancata. Almeno una delle finestre deve essere facilmente accessibile dall'interno e presentare in posizione di apertura un'area minima libera di 0,24 m^2 con dimensione assiale non inferiore a 0,45 m.

4. *Servizi accessori.*

4.1. Sistema di ventilazione.

Il sistema di ventilazione dovrà essere in grado di garantire un ricambio completo d'aria ogni tre minuti primi, a veicolo fermo.

4.2. Sistema di riscaldamento.

In aggiunta al sistema di riscaldamento del vano guida deve esserci un sistema di condizionamento dell'aria almeno del compartimento sanitario.

4.3. Sistema di illuminazione interna.

Il compartimento sanitario deve risultare convenientemente illuminato. L'illuminazione, di colore naturale, deve garantire un livello di intensità luminosa minima di:

300 lux, nell'area del paziente;

50 lux, nell'area circostante,

con possibilità di abbassare il livello nell'area del paziente ad almeno 150 lux.

4.4. Insonorizzazione.

Il compartimento sanitario deve essere insonorizzato in modo tale da garantire un livello di pressione acustica interna compatibile con lo svolgimento delle specifiche funzioni.

4.5. Sistemi di trattenuta.

I sedili del vano guida ed i relativi sistemi di trattenuta degli occupanti debbono rispondere a tutte le norme in vigore per l'omologazione degli autoveicoli della categoria M1.

I sedili alloggiati nel compartimento sanitario e la barella debbono essere solidamente ancorati al pianale del veicolo. Gli ancoraggi dei sedili, della barella e dei sistemi di trattenuta degli occupanti debbono poter resistere almeno a forze conseguenti ad accelerazioni di 20 g con direzione longitudinale al veicolo (nei due versi) e di 10 g con direzione trasversale (nei due versi). L'accertamento potrà essere effettuato sperimentalmente o la resistenza verificata con opportune calcolazioni.

4.6. Rivestimenti interni.

I materiali di rivestimento del compartimento sanitario debbono essere ignifughi o autoestinguenti ed avere caratteristiche tali da non essere intaccati, se sottoposti a disinfezione. Non sono ammesse soluzioni che utilizzino lamiere o profilati metallici.

Debbono essere ridotte al minimo le soluzioni di continuità tra i vari componenti del rivestimento.

4.7. Estintori.

Le autoambulanze di soccorso per emergenze speciali debbono essere munite di almeno due estintori dei quali uno alloggiato nel vano guida ed un altro nel compartimento sanitario.

5. *Segni distintivi.*

5.1. Le autoambulanze di soccorso per emergenze speciali debbono essere dotate di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e di quello di allarme previsti dall'articolo 177 del codice della strada.

5.2. Le autoambulanze di soccorso per emergenze speciali debbono avere la colorazione fondamentale bianca e portare su ogni fiancata, nonché anteriormente (se esiste lo spazio per l'applicazione) e posteriormente il simbolo internazionale di soccorso riportato nell'allegato tecnico al decreto ministeriale 17 dicembre 1987, n. 553.

5.3. Le autoambulanze di soccorso per emergenze speciali debbono essere dotate di una fascia di pellicola retroriflettente vinilica autoadesiva di colore arancione, di altezza minima di 10 cm, applicata lungo la fiancata e la parte posteriore, nonché nella parte interna delle ante della porta posteriore (se si tratta di porta a battente). Sono ammesse altre indicazioni (es: fascia aziendale), purché non luminose, retroriflettenti o fosforescenti.

5.4. Nella parte anteriore delle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali deve essere riportata, con lo stesso materiale di cui al punto 5.3, la scritta AMBULANZA diritta o rovesciata in immagine speculare con dimensioni complessive minime di 6 × 60 cm.

5.5. Sono ammesse altre indicazioni purché non luminose, retroriflettenti o fosforescenti e che non abbiano nessun loro punto ad una distanza dal simbolo di cui al punto 5.2 inferiore a 50 cm. In particolare, sulle due fiancate deve essere riportata la denominazione dell'ente che ha la proprietà, l'usufrutto del veicolo o l'abbia acquisito con patto di riservato dominio o locato con facoltà di compera.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo della lettera *g)* del comma 1 dell'art. 54 del nuovo codice della strada è il seguente:

«Art. 54 *(Autoveicoli).* — 1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:

a-f) (omissis);

g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse».

— Il testo della lettera *m)* del comma 2 dell'art. 203 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada è il seguente:

«Art. 203. (Art. 54 cod. str.) *(Autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per uso speciale).* — 1. *(Omissis).*

2. Sono classificati, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli:

a-l) (omissis);

m) autoambulanze».

Note all'art. 1:

— Per il testo della lettera *g)* del comma 1 dell'art. 54 del nuovo codice della strada, vedi in nota alle premesse.

— Il testo dell'art. 82 del nuovo codice della strada è il seguente:

«Art. 82 *(Destinazione ed uso dei veicoli).* — 1. Per destinazione del veicolo s'intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche.

2. Per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione economica.

3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi.

4. Si ha l'uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione. Negli altri casi il veicolo si intende adibito a uso proprio.

5. L'uso di terzi comprende:

a) locazione senza conducente;

b) servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone;

c) servizio di linea per trasporto di persone;

d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;

e) servizio di linea per trasporto di cose;

f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.

6. Previa autorizzazione dell'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone. L'autorizzazione è rilasciata in base al nulla osta del prefetto. Analoga autorizzazione viene rilasciata dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. agli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente, i quali possono essere impiegati, in via eccezionale secondo direttive emanate dal Ministero dei trasporti con decreti ministeriali, in servizio di linea e viceversa.

7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive del veicolo in relazione alle destinazioni o agli usi cui può essere adibito.

8. Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centodiciassettemilacinquecento a lire quattrocentosettantamila.

9. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentottantasettemilacinquecento a lire duemilionitrecentocinquantamila.

10. Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di recidiva la sospensione è da sei a dodici mesi».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 47 del nuovo codice della strada è il seguente:

«Art. 47 *(Classificazione dei veicoli).* — 1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:

a) veicoli a braccia;

b) veicoli a trazione animale;

c) velocipedi;

d) slitte;

e) ciclomotori;

f) motoveicoli;

g) autoveicoli;

h) filoveicoli;

i) rimorchi;

l) macchine agricole;

m) macchine operatrici;

n) veicoli con caratteristiche atipiche.

2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere *e), f), g), h), i)* e *n)* sono altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali:

a) categoria L1: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;

categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;

categoria L3: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h;

categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione supera i 50 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);

categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h;

b) categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;

categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;

categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;

categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;

c) categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;

categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;

categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;

categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;

d) categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi);

categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t;

categoria O2: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t;

categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t;

categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t».

98G0015

DELIBERAZIONE 31 dicembre 1997.

Differimento del termine utile per il versamento della quota per l'anno 1998 da parte delle imprese iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi in conseguenza della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche ed Umbria. (Deliberazione n. 25/97).

IL COMITATO CENTRALE
PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298;

Vista la legge 27 maggio 1993, n. 162;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681;

Viste le ordinanze emanate dal Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2694 del 13 ottobre 1997 e n. 2728 del 22 dicembre 1997;

Considerato che il versamento del contributo all'albo, pur non avendo natura tipicamente tributaria, è tuttavia assimilabile agli adempimenti ed ai versamenti aventi natura patrimoniale effettuati nei confronti di pubbliche amministrazioni, i cui termini amministrativi sono oggetto di sospensione ai sensi del-

l'art. 14 della citata ordinanza 13 ottobre 1997, n. 2694, successivamente prorogata con ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728;

Considerata la situazione di emergenza che perdura nei territori delle regioni Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici;

Delibera:

Art. 1.

Il termine per il versamento del contributo all'Albo per l'anno 1998 è differito al 31 marzo 1998 per le imprese aventi sede nei comuni di cui all'art. 1, commi 2 e 3 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2668 del 28 settembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni ed al 31 dicembre 1998 per le imprese aventi sede nei comuni di cui all'art. 1 della stessa ordinanza i cui immobili, sedi di attività produttive, siano stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale.

Roma, 31 dicembre 1997

Il presidente: DE LIPSIS

98A0248

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 7 gennaio 1998.

Riconoscimento di titoli accademico-professionali esteri quali titoli abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo degli «avvocati».

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Gabello Gonzales Cristina, nata a Siviglia il 26 novembre 1971, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «abogado» di cui è in possesso dal 9 novembre 1994, come attestato dal Colegio de abogados di Barcellona (E), ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che la sopraindicata sig.ra è insignita del titolo spagnolo di «licenciado en Derecho» conseguito in data 19 ottobre 1994 presso l'Università autonoma di Barcellona;

Considerato che ha altresì superato presso la Libera università internazionale degli studi sociali di Roma gli esami di: 1) diritto della navigazione; 2) diritto di famiglia; 3) diritto delle Comunità europee; 4) ordinamento giudiziario; 5) diritto commerciale; 6) diritto internazionale privato;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi il 14 marzo 1997;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta appena indicata;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

1. Alla sig.ra Gabello Gonzales Cristina, nata a Siviglia il 26 novembre 1971, cittadina spagnola, sono riconosciuti i titoli accademico e professionale di cui in premessa quali titoli, cumulativamente, validi per l'accesso all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della omonima professione.

2. Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto costituzionale; 2) diritto processuale civile; 3) diritto del lavoro; 4) diritto penale; 5) diritto processuale penale; 6) diritto amministrativo; 7) diritto tributario; 8) ordinamento forense, diritti e doveri dell'avvocato.

3. La prova di che trattasi si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

4. L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie tra quelle sopra indicate e scelte dalla commissione d'esame di cui al provvedimento del direttore generale 1° dicembre 1993, come modificato dal provvedimento del direttore generale 25 marzo 1994.

5. L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. A questo secondo esame potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

Roma, 7 gennaio 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A0244

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 30 dicembre 1997.

Rivalutazione annuale dell'assegno vitalizio per i cavalieri di Vittorio Veneto.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 417, concernente l'aumento dell'assegno vitalizio per i cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto, che prevede la rivalutazione annuale del predetto assegno vitalizio in

misura pari alla percentuale della svalutazione monetaria accertata per la rivalutazione della dinamica del costo della vita e dei salari per le pensioni del fondo obbligatorio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno;

Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che ha disposto, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;

Visto il decreto 24 dicembre 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1996) concernente la rivalutazione dell'assegno vitalizio per i cavalieri di Vittorio Veneto per l'anno 1997;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 24 gennaio 1997, prot. n. 612, dalla quale risulta che la variazione percentuale dell'indice del costo della vita, di cui all'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, ivi compreso l'indice previsto all'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, accertata per l'anno 1997, è risultata pari a +3,9;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 4 novembre 1997, protocollo n. 13515, dalla quale risulta che la percentuale di variazione dell'indice del costo della vita, determinato rapportando il valore dell'indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati tra il periodo gennaio 1996 - dicembre 1996 ed il periodo gennaio 1997 - dicembre 1997, è risultata pari a +1,7, considerando in via provvisoria, per i mesi di novembre e dicembre 1997, l'indice accertato per il mese di ottobre dello stesso anno;

Visto il decreto interministeriale 20 novembre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 280 del del 1° dicembre 1997) che ha determinato in via provvisoria, la percentuale di variazione per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni con effetto dal 10 gennaio 1998, in misura pari a +1,7 nonché il valore effettivo della variazione percentuale da considerarsi per il conguaglio spettante con decorrenza 1° gennaio 1997;

Considerata la necessità:

di determinare il conguaglio conseguente all'accertamento del valore effettivo della variazione percentuale dell'indice di rivalutazione dell'assegno vitalizio per i cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto con effetto dal 1° gennaio 1997;

di determinare la variazione percentuale dell'indice di rivalutazione dell'assegno vitalizio con effetto dal 1° gennaio 1998, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di novembre e dicembre 1997;

Decreta:

Art. 1.

La percentuale di variazione dell'indice di rivalutazione dell'assegno vitalizio in favore degli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto per l'anno 1996 è determinata in misura pari a +3,9 dal 1° gennaio 1997.

Art. 2.

La percentuale di aumento per la rivalutazione dell'assegno vitalizio di cui all'art. 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 417, è determinata in misura pari a +1,7 dal 1° gennaio 1998, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1997

p. *Il Ministro:* PENNACCHI

98A0228

DECRETO 7 gennaio 1998.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 6,75% - 1° luglio 1997/2007.

IL DIRIGENTE GENERALE
CAPO DEL SERVIZIO SECONDO
DELLA DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 12 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343;

Vista la legge 27 novembre 1991, n. 378, contenente modifiche all'ordinamento del Ministero del tesoro;

Visto il decreto interministeriale 13 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77, del 1° aprile 1992, riguardante la ripartizione delle competenze tra i cinque servizi della Direzione generale del tesoro;

Visti gli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151, del 1° luglio 1997, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 6,75% - 1° luglio 1997/2007;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I buoni del Tesoro poliennali 6,75% - 10 luglio 1997/2007, di cui al decreto ministeriale indicato nelle premesse, sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni, un miliardo e dieci

miliardi, nonché da un maxicertificato di nominali lire sedicimilanovantacinquemiliarditrecentocinquantamilioni.

In relazione al disposto dell'art. 2 del citato decreto ministeriale, possono essere rilasciati, in dipendenza di operazioni di tramutamento di titoli nominativi, titoli al portatore da lire centomila, cinquecentomila e un milione.

Ciascun titolo al portatore si compone del corpo e di un foglio di venti cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le venti cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su cinque colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1, di scadenza 1° gennaio 1998, a quella n. 20, di scadenza 1° luglio 2007.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro. Nella carta filigranata sono inseriti quattro fili metalloplastici che attraversano orizzontalmente tanto il corpo del titolo che le cedole.

La filigrana reca:

nel corpo del titolo, il «Canone di proporzioni» di Leonardo da Vinci, nonché un motivo ornamentale con al centro la sigla «D.P.», posto in basso verso sinistra;

nelle cedole, la «Testa di giovane», anch'essa di Leonardo da Vinci.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è costituito da un fondino in offset a due colori con effetti di iride, racchiuso da una cornice calcografica formata dal susseguirsi di un motivo geometrico ispirato ai «nodi leonardeschi».

Nell'angolo superiore sinistro del prospetto del titolo è riprodotta una immagine di Leonardo, racchiusa entro una cornice che interrompe quella specificata nel precedente comma; nell'angolo inferiore destro, è riportata la cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco, riservato alla numerazione magnetica in CMC 7 per la lettura automatica.

Sul fondino all'interno della cornice sono riportate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice IT0001132098» (a stampa offset), su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica-Italiana - Direzione Generale del Tesoro» (a stampa calcografica). Seguono poi, a stampa offset, le altre leggende: «Servizio Secondo - Buoni del Tesoro Poliennali 6,75% - 1° luglio 1997/2007 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 23 dicembre 1996, n. 664 e decreto ministeriale 24 giugno 1997 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - prezzo di aggiudicazione della prima tranche del prestito - L. 100,55 per ogni 100 lire di capitale nominale - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° luglio 1997 - Roma, 1° luglio 1997; seguono le diciture: «Il Dirigente Generale (Vincenzo La Via)», al centro, «Il Dirigente (Marzio)», sulla destra. Alla stessa altezza della dicitura «Il Dirigente Generale», spostato verso sinistra, è stato apposto un ologramma, recante l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Repubblica Italiana - Ministero del Tesoro», al di sotto del quale si trova uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 817930 di pos. (Serie IV)».

L'indicazione «Serie» non figura nelle leggende del maxicertificato.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale racchiuso in una cornice che riproduce quella della copertina dell'opera di Leonardo da Vinci «DEL MOTO DELL'ACQUA» e recante in sottofondo il disegno della «MACCHINA DI SOLLEVAMENTO PER TRASPORTO DI MATERIALE DI SCAVO NELLA COSTRUZIONE DI UN CANALE» dello stesso Leonardo, sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 6,75% - 1° luglio 1997/2007; in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella del corpo del titolo, ma più sottile.

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura automatica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo e stampato in offset a due colori con effetti di iride, sono disposte, dall'alto verso il basso, sempre a stampa offset, le seguenti leggende:

«Direzione Generale del Tesoro - Buoni del Tesoro poliennali - 1° luglio 1997/2007 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 23 dicembre 1996 n. 664 e decreto ministeriale 24 giugno 1997 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - N. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «6,75%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «IT0001132098», relativa al codice di identificazione del prestito.

Sulla sinistra, al di sotto della cifra riguardante il tasso di interesse, vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

L'indicazione «Serie» non figura nelle leggende del maxicertificato.

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 6,75% - 1° luglio 1997/2007».

Art. 7.

Il prospetto dei titoli ha una doppia colorazione, e i colori di ciascun taglio sono i seguenti:

per i titoli da L. 5.000.000: cornici e vignetta: bruno seppia-bruno giallastro; fondino: celeste-violetto;

per i titoli da L. 10.000.000: cornici e vignetta: verde pisello-verde oliva; fondino: celeste-violetto;

per i titoli da L. 50.000.000: cornici e vignetta: giallo sole-giallo arancio; fondino: celeste-violetto;

per i titoli da L. 100.000.000: cornici e vignetta: blu chiaro-blu scuro; fondino: celeste-violetto;

per i titoli da L. 500.000.000: cornici e vignetta: rosso chiaro-rosso violaceo; fondino: celeste-violetto;

per i titoli da L. 1.000.000.000: cornici e vignetta: verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro; fondino: viola-celeste;

per i titoli da L. 10.000.000.000: cornici e vignetta: viola-rosso; fondino: viola-celeste;

maxicertificato: cornici e vignetta: verde smeraldo-blu violaceo; fondino: celeste-arancio.

Le stampe di cui al capoverso dell'art. 1 del presente decreto hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni:

per i titoli da L. 100.000: cornici e vignetta: bruno chiaro-bruno scuro; fondino: arancio-verde;

per i titoli da L. 500.000: cornici e vignetta: grigio lavagna-grigio scuro; fondino: arancio-verde;

per i titoli da L. 1.000.000: cornici e vignetta: viola malva-viola scuro; fondino: arancio-verde.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella dei tagli da 1 e 10 miliardi è stata resa pergamenata.

La numerazione - sia araba che magnetica - la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Il verso del titolo è stampato interamente in offset.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 1998

Il dirigente generale: LA VIA

98A0229

DECRETO 13 gennaio 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 6,50%, di durata trentennale, con godimento 1° novembre 1997, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissicni effettuate a tutto il 7 gennaio 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 1.715 miliardi;

Visti i propri decreti in data 11 novembre, 10 dicembre 1997, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 6,50% - 1° novembre 1997/2027;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede, che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 6,50% - 1° novembre 1997/2007, fino all'importo massimo di nominali lire 4.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale dell'11 novembre 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 11 novembre 1997, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 20 gennaio 1998 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale dell'11 novembre 1997, entro le ore 13 del giorno 16 gennaio 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto dell'11 novembre 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quinta tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto dell'11 novembre 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 16 gennaio 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. trentennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 20 gennaio 1998, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per settantanove giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 20 gennaio 1998.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1998, valutati in L. 260.000.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2027, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto al l'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 1998

Il Ministro: CIAMPI

97A0245

DECRETO 13 gennaio 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,75%, di durata quinquennale, con godimento 15 settembre 1997, tredicesima e quattordicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 gennaio 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 1.715 miliardi;

Visti i propri decreti in data 11 e 24 settembre, 10 ottobre, 11 novembre 1997, 10 e 29 dicembre 1997, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dodici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5,75% - 15 settembre 1997/2002;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una tredicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede, che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una tredicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,75% - 15 settembre 1997/2002, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale dell'11 settembre 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 11 settembre 1997, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 20 gennaio 1998 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale dell'11 settembre 1997, entro le ore 13 del giorno 16 gennaio 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto dell'11 settembre 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della quattordicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tredicesima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto dell'11 settembre 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 16 gennaio 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 20 gennaio 1998, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centoventicinque giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 20 gennaio 1998.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1998, valutati in L. 115.000.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2002, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A0246

DECRETO 13 gennaio 1998.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 5%, di durata triennale, con godimento 15 gennaio 1998, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili,

di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 gennaio 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 1.715 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 5% - 15 gennaio 1998/2001, da destinare a sottoscrizioni in contanti; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 5% - 15 gennaio 1998/2001, fino all'importo massimo di lire 3.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

In base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo indicato nel comma primo del presente articolo è incrementabile di lire 10 miliardi, da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 5%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Nelle more dell'allestimento dei titoli di cui al comma precedente, ciascuna tranche del prestito è rappresentata da un certificato globale provvisorio, al portatore, di valore pari all'importo nominale emesso, da custodire nei depositi della «gestione centralizzata» in essere presso la Banca d'Italia. I certificati provvisori non hanno circolazione al di fuori del sistema della «gestione centralizzata».

I titoli per i quali in sede di sottoscrizione non è stata richiesta la consegna materiale, e che quindi sono destinati alla custodia nei depositi della Banca d'Italia di cui al comma precedente, possono essere rappresentati, in tutto o in parte, da un unico certificato al portatore.

Ai sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, pubblicati, rispettivamente, nelle *Gazzette Ufficiali* n. 129 del 4 giugno 1993 e n. 10 del 13 gennaio 1995, ciascun depositante dei titoli immessi nel sistema centralizzato di cui ai commi precedenti può chiedere alla Banca d'Italia il ritiro, in tutto o in parte, dei titoli di propria pertinenza. Ove la richiesta di ritiro non possa essere immediatamente soddisfatta con i quantitativi disponibili nella «gestione centralizzata», la consegna avverrà nei tempi tecnici necessari per l'allestimento e la spedizione dei titoli stessi, previo frazionamento del certificato di cui al comma precedente. Le relative spese saranno a carico del richiedente.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 17, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, relativamente al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 15 gennaio 2001, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

Per quanto riguarda i titoli al portatore, i suddetti pagamenti verranno effettuati arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo relativo al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore dei pagamenti relativi agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione o per divisione — utilizzando, se del caso, il medesimo criterio di arrotondamento sopra illustrato — sulla base dell'importo afferente al suddetto taglio teorico.

Per quanto riguarda i titoli nominativi, i medesimi pagamenti verranno effettuati con le modalità di arrotondamento indicate nel precedente comma e con riferimento al minimo iscrivibile nel Gran libro del debito pubblico. I pagamenti relativi ai titoli nominativi di capitale nominale multiplo del minimo iscrivibile, verrannno determinati per moltiplicazione del valore relativo allo stesso minimo iscrivibile.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel Gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 15 gennaio 1998 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte nell'apposito albo istituito presso la Consob, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b), c)* e *d)* dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,25%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli

impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta potranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 16 gennaio 1998, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare

nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 16 gennaio 1998.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 8 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'intero importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei BTP triennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 14.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 20 gennaio 1998, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per cinque giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 20 gennaio 1998 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 5% annuo lordo, dovuto allo Stato, per cinque giorni.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 16.

La consegna dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 2 sarà effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa generale.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento dell'ultima tranche del prestito di cui al presente decreto, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca d'Italia stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale.*

Ultimate le operazioni di consegna dei titoli definitivi, la Banca d'Italia provvederà alla restituzione, previo annullamento, dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 2.

Art. 17.

Le sottoscrizioni da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 5% 15 gennaio 1998/2001. Dette operazioni avranno inizio il 20 gennaio 1998 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà applicata, in quanto dovuta, l'imposta sostitutiva prevista dal decreto legislativo n. 239 del 1996.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 18.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 19.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 20.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1998, valutati in L. 87.500.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2001, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A0247

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 24 novembre 1997.

Titolarità delle unità adibite alla pesca dei molluschi bivalvi.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante modifica alla legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1992 e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16, convertito con modifiche in legge 28 febbraio 1996, n. 107, che ha previsto la possibilità di concedere un contributo ai titolari di licenze di pesca con draga idraulica, previo ritiro dell'autorizzazione per l'esercizio della pesca con il suddetto sistema;

Visti i decreti ministeriali del 2 agosto 1996 e del 28 febbraio 1997 recanti misure in materia di pesca di molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale del 19 giugno 1997 relativo all'approvazione della graduatoria dei ritiri delle unità adibite alla pesca dei molluschi bivalvi;

Ravvisata l'opportunità di non consentire ai titolari delle imbarcazioni abilitate alla pesca dei molluschi bivalvi, ammesse ai suddetti benefici, di assumere *ex novo* la titolarità di imbarcazioni ovvero di entrare a far parte a qualunque titolo di società o cooperative proprietarie e/o armatrici di unità abilitate alla pesca dei molluschi bivalvi;

Sentiti la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e il Comitato per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che nella seduta del 23 ottobre 1997 hanno reso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

I titolari delle imbarcazioni abilitate alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica che sono stati ammessi ai benefici di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 2 agosto 1996 in premessa citato, non possono essere proprietari, armatori, ovvero entrare a far parte a qualunque titolo di società o cooperative proprietarie e/o armatrici di unità abilitate alla pesca dei molluschi bivalvi con la draga idraulica per un periodo di dieci anni decorrenti dal decreto di ammissione ai benefici stessi.

Il presente decreto, inviato alla Corte dei conti per la registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1997
Registro n. 3 Politiche agricole, foglio n. 3

98A0230

DECRETO 29 dicembre 1997.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Firenze.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 1997, con il quale è stato dichiarato, tra l'altro, il carattere di eccezionalità delle gelate verificatesi dal 15 aprile 1997 al 18 aprile 1997 in alcuni comuni della provincia di Firenze per l'applicazione delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*;

Vista la delibera di giunta n. 1124 del 6 ottobre 1997, con la quale, la regione Toscana propone di estendere l'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *f)*, della legge n. 185/1992, nelle aree individuate con il richiamato decreto 10 luglio 1997;

Vista la delibera di giunta n. 1125 del 6 ottobre 1997, con la quale la regione Toscana propone di estendere l'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f)* della legge n. 185/1992, ai territori dei comuni di Montelupo Fiorentino e Pontassieve;

Ritenuto di accogliere le proposte integrative;

Decreta:

Art. 1.

Nei territori agricoli della provincia di Firenze, individuati con decreto ministeriale del 10 luglio 1997 richiamato nelle premesse, danneggiati dalle gelate del periodo 14-18 aprile 1997, possono essere applicate anche le provvidenze previste dall'art. 3, comma 2, lettera *f)*, della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

Art. 2.

La dichiarazione di eccezionalità delle gelate del periodo 14-18 aprile 1997, di cui al decreto richiamato all'art. 1, per effetto dei danni alle produzioni è estesa ai sottoelencati territori agricoli, ai fini dell'applicazione delle specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Firenze: gelate dal 14 al 18 aprile 1997, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f)*, nei territori dei comuni di Montelupo Fiorentino e Pontassieve.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1997

Il Ministro: PINTO

98A0272

DECRETO 29 dicembre 1997.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Salerno.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 1997, con il quale è stato dichiarato, tra l'altro, il carattere di eccezionalità delle gelate verificatesi dall'8 aprile 1997 all'8 maggio 1997 in alcuni comuni della provincia di Salerno per l'applicazione delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*;

Vista la delibera di giunta n. 7666 del 23 settembre 1997, con la quale, la regione Campania propone di estendere l'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, della legge n. 185/1992, al territorio del comune di Castel San Lorenzo;

Ritenuto di accogliere la proposta integrativa;

Decreta:

La dichiarazione di eccezionalità delle gelate del periodo 8 aprile-5 maggio 1997, di cui al decreto 17 luglio 1997 richiamato nella premessa, è estesa al comune di Castel San Lorenzo, della provincia di Salerno, ai fini dell'applicazione delle specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, stabilite con il medesimo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1997

Il Ministro: PINTO

98A0273

DECRETO 29 dicembre 1997.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Parma.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la delibera di giunta regionale n. 1504 del 1° agosto 1997, con la quale, la regione Emilia-Romagna ha chiesto, tra l'altro, la declaratoria delle grandinate verificatesi dal 16 giugno 1997 al 18 giugno 1997 nei territori della provincia di Parma;

Visto il decreto ministeriale del 1° ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1997, con il quale è stato dichiarato, tra l'altro, il carattere di eccezionalità delle grandinate verificatesi dal 16 giugno 1997 al 18 giugno 1997 nel territorio della provincia di Parma per i danni alle produzioni;

Vista la relazione tecnica integrativa della regione Emilia-Romagna;

Ritenuto di estendere la declaratoria delle predette grandinate per i danni alle strutture aziendali ad altri comuni della provincia di Parma, sulla base dei nuovi elementi tecnici prodotti;

Decreta:

Ad integrazione del decreto ministeriale del 1° ottobre 1997 richiamato nelle premesse, la dichiarazione di eccezionalità delle grandinate del 16 e 17 giugno 1997, per effetto dei danni alle strutture aziendali, è estesa ai sottoelencati territori agricoli, della provincia di Parma per l'applicazione delle specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, di seguito indicate:

Parma: grandinate dal 16 giugno 1997 al 18 giugno 1997, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nei territori dei comuni di Colorno Fontanellato, Parma, San Secondo Parmense, Soragna, Sorbolo, Torrile Trecasali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1997

Il Ministro: PINTO

98A0274

DECRETO 29 dicembre 1997.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Chieti.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole, la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Abruzzo degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 14 settembre 1997 nella provincia di Chieti;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Chieti: grandinate del 14 settembre 1997, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f)*, nel territorio del comune di Bucchianico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1997

Il Ministro: PINTO

98A0275

DECRETO 29 dicembre 1997.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Pisa.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Toscana degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 3 settembre 1997 nella provincia di Pisa;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate provincie per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Pisa: grandinate del 3 settembre 1997, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di San Giuliano Terme e Vecchiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1997

Il Ministro: PINTO

98A0276

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 19 novembre 1997.

Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, supplemento ordinario n. 127, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1997, supplemento ordinario n. 22, nel quale la specialità medicinale denominata «Isotrim», della società Ghimas S.p.a., con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), nella confezione 20 compresse da 480 mg, risulta classificata in classe C;

Vista la domanda del 2 aprile 1997 con cui la società Ghimas S.p.a. chiede la riclassificazione in classe A della specialità medicinale «Isotrim» per la confezione da 20 compresse da 480 mg, al prezzo di L. 4.400 I.V.A. compresa, allineato a quello dei farmaci similari;

Viste le proprie deliberazioni assunte nelle sedute del 23 maggio 1997 e del 4 agosto 1997, con le quali è stato approvato l'inserimento in classe A con nota 24 della specialità medicinale sopra indicata, a base dei principi attivi sulfametossazolo 400 mg e trimetoprim 80 mg, per la confezione 20 compresse da 480 mg, al prezzo di L. 4.400 I.V.A. compresa, identico nella confezione e nel prezzo alla specialità medicinale denominata «Abacin», A.I.C. n. 022994014, della società Benedetti S.p.a., con sede in Pistoia, classificato in classe «A» con nota 24;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata «Isotrim» della società Ghimas S.p.a., con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), nella confezione 20 compresse da 480 mg, A.I.C. n. 022846012 è classificata in classe A con nota 24 al prezzo di L. 4.400 I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1997

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1997
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 71

98A0201

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 24 dicembre 1997.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 185/4 - Costruzione fognatura bianca via Rossini - Comune di Massa - Importo dell'intervento L. 170.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. 396).

IL SUB-COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza del D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996, ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile, n. 2449/96, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del giugno 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che il piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della Protezione civile comunicata in data 17 luglio 1996;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. 14 del 19 luglio 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 della ordinanza n. 14/96;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. 14/96;

Rilevato che nella sesta rimodulazione del piano approvata con ordinanza commissariale n. 225 del 16 luglio 1997 presa d'atto del D.P.C. del 5 agosto 1997 integrata con nota del 19 novembre 1997 è stato inserito il seguente intervento: Intervento n. 185/4 - Costruzione fognatura bianca via Rossini - Comune di Massa - Importo L. 170.000.000;

Visto che in data 10 dicembre 1997 con nota n. 2909 il comune di Massa ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta comunale n. 1895 del 4 dicembre 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 16 dicembre 1997 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/96;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 con la quale il sottoscritto è stato nominato subcommissario ai sensi dell'ordinanza D.P.C. n. 2449/96;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 185/4 - Costruzione fognatura bianca via Rossini - Comune di Massa, approvato con deliberazione della giunta del comune di Massa (ente attuatore) n. 1895 del 4 dicembre 1997.

Di trasmettere al comune di Massa la presente ordinanza.

Firenze, 24 dicembre 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

98A0202

ORDINANZA 24 dicembre 1997.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 185/2 - Costruzione fognatura bianca via Pinete - Comune di Massa - Importo dell'intervento L. 770.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. 397).

IL SUB-COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza del D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996, ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, n. 2449/96, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del giugno 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che il piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della Protezione civile comunicata in data 17 luglio 1996;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. 14 del 19 luglio 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 della ordinanza n. 14/96;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. 14/96;

Rilevato che nella sesta rimodulazione del piano approvata con ordinanza commissariale n. 225 del 16 luglio 1997 presa d'atto del D.P.C. del 5 agosto 1997 integrata con nota del 19 novembre 1997, è stato inserito il seguente intervento: Intervento n. 185/2 - Costruzione fognatura bianca via Pinete - Comune di Massa - Importo L. 770.000.000;

Visto che in data 10 dicembre 1997 con nota n. 2909 il comune di Massa ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta comunale n. 1891 del 4 dicembre 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 16 dicembre 1997 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/96;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 con la quale il sottoscritto è stato nominato subcommissario ai sensi dell'ordinanza D.P.C. n. 2449/96;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 185/2 - Costruzione fognatura bianca via Pinete - Comune di Massa, approvato con deliberazione della giunta del comune di Massa (ente attuatore) n. 1891 del 4 dicembre 1997.

Di trasmettere al comune di Massa la presente ordinanza.

Firenze, 24 dicembre 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

98A0203

ORDINANZA 24 dicembre 1997.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 185/3 - Costruzione fognatura bianca via Ronchi - Comune di Massa - Importo dell'intervento L. 150.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. 398).

IL SUB-COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza del D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996, ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, n. 2449/96, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del giugno 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che il piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della Protezione civile comunicata in data 17 luglio 1996;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. 14 del 19 luglio 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 della ordinanza n. 14/96;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. 14/96;

Rilevato che nella sesta rimodulazione del piano approvata con ordinanza commissariale n. 225 del 16 luglio 1997 presa d'atto del D.P.C. del 5 agosto 1997 integrata con nota del 19 novembre 1997 è stato inserito il seguente intervento: Intervento n. 185/3 - Costruzione fognatura bianca via Ronchi - Comune di Massa - Importo L. 150.000.000;

Visto che in data 10 dicembre 1997 con nota n. 2909 il comune di Massa ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta comunale n. 1894 del 4 dicembre 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 16 dicembre 1997 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/96;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 con la quale il sottoscritto è stato nominato subcommissario ai sensi dell'ordinanza D.P.C. n. 2449/96;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 185/3 - Costruzione fognatura bianca via Ronchi - Comune di Massa, approvato con deliberazione della giunta del comune di Massa (ente attuatore) n. 1894 del 4 dicembre 1997.

Di trasmettere al comune di Massa la presente ordinanza.

Firenze, 24 dicembre 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

98A0204

ORDINANZA 24 dicembre 1997.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 185/5 - Costruzione fognatura bianca via Patraccia - Comune di Massa - Importo dell'intervento L. 380.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. 399).

IL SUB-COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza del D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996, ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, n. 2449/96, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del giugno 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che il piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della Protezione civile comunicata in data 17 luglio 1996;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. 14 del 19 luglio 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 della ordinanza n. 14/96;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. 14/96;

Rilevato che nella sesta rimodulazione del piano approvata con ordinanza commissariale n. 225 del 16 luglio 1997 presa d'atto del D.P.C. del 5 agosto 1997 integrata con nota del 19 novembre 1997 è stato inserito il seguente intervento: Intervento n. 185/5 - Costruzione fognatura bianca via Patraccia - Comune di Massa - Importo L. 380.000.000;

Visto che in data 10 dicembre 1997 con nota n. 2909 il comune di Massa ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta comunale n. 1896 del 4 dicembre 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 16 dicembre 1997 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/96;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 con la quale il sottoscritto è stato nominato subcommissario ai sensi dell'ordinanza D.P.C. n. 2449/96;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 185/5 - Costruzione fognatura bianca via Patraccia - Comune di Massa, approvato con deliberazione della giunta del comune di Massa (ente attuatore) n. 1896 del 4 dicembre 1997;

Di trasmettere al comune di Massa la presente ordinanza.

Firenze, 24 dicembre 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

98A0205

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 12 gennaio 1998, n. 4/E.

I.V.A. - Termini di effettuazione delle liquidazioni e dei versamenti periodici dell'imposta. Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313.

Alle direzioni centrali del Dipartimento delle entrate

Alle direzioni regionali delle entrate

Agli uffici I.V.A.

Agli uffici delle entrate

All'Ufficio del segretario generale

e, per conoscenza:

Al Servizio centrale ispettori tributari

Al Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette - Direzione centrale per i servizi doganali

Al Comando generale della Guardia di finanza

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

A tutti i Ministeri

Alla Confederazione generale dell'industria italiana

All'Associazione fra le società per azioni - Assonime

All'Associazione bancaria italiana

All'Associazione nazionale comuni d'Italia - Anci

Alla Confederazione italiana piccola e media industria - Confapi

Alla Confederazione italiana del commercio - Confcommercio

Alla Confederazione generale italiana del traffico e dei trasporti

Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana

Alla Confederazione cooperative italiane

Alla Lega delle cooperative

All'Associazione nazionale costruttori edili - Ance

Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti

Alla Confederazione italiana agricoltori

All'Associazione nazionale fra i produttori di alimenti zootecnici

Alla Confederazione nazionale artigianato - C.N.A.

Alla Confederazione generale artigianato - Confartigianato

Alla Federazione italiana pubblici esercizi - Fipe

Alla Federazione italiana viaggi e turismo - Fiavet

Alla Federazione italiana editori giornali - Fieg

Alla Società italiana autori ed editori - Siae

Al Sindacato nazionale giornalai d'Italia - Sinagi

All'Associazione italiana editori - A.I.E.

All'Associazione nazionale imprese assicuratrici

Alla Confederazione italiana esercenti attività commerciali - Confesercenti

Alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

All'Associazione generale italiana dello spettacolo - Agis

All'Associazione nazionale industrie cinematografiche e audiovisive - Anica

Si trascrive il testo del comunicato stampa diramato in data 7 gennaio 1998 dall'ufficio stampa di questo Ministero con il quale sono stati forniti chiarimenti in ordine al termine di effettuazione delle liquidazioni e dei versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto.

«A rettifica della circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997 - Capitolo V, punto 5.2, terzo paragrafo - si precisa che per le liquidazioni e i versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto resta confermata la scadenza del giorno 18 di ciascun mese (così come stabilita dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313) fino al prossimo mese di maggio, quando avrà effetto la nuova disciplina dei versamenti unificati delle imposte e dei contributi prevista dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».

Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
ROMANO

98A0231

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 16 gennaio 1998

Dollaro USA	1802,67
ECU	1945,98
Marco tedesco	984,26
Franco francese	293,77
Lira sterlina	2939,25
Fiorino olandese	873,51
Franco belga	47,709
Peseta spagnola	11,614
Corona danese	258,45
Lira irlandese	2486,96
Dracma greca	6,245
Escudo portoghese	9,626
Dollaro canadese	1258,23
Yen giapponese	14,015
Franco svizzero	1203,79
Scellino austriaco	139,90
Corona norvegese	238,64
Corona svedese	224,06
Marco finlandese	325,27
Dollaro australiano	1189,22

98A0309

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Accordo di programma del 23 dicembre 1997, stipulato ai sensi dell'art. 1, primo comma, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Toscana per l'applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 221, relativamente alla concessione di contributi a programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie nella regione Toscana.

ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

LA REGIONE TOSCANA

Premesso che:

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1996, registrato alla Corte dei conti in data 19 giugno 1996, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 76, ha approvato il Piano di Riconversione Produttiva delle aree della regione Toscana interessate dalla crisi mineraria, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, recante «Interventi urgenti a sostegno del settore minerario»;

Le finalità del Piano sono quelle di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree della regione interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attività mineraria;

L'attuazione del Piano richiede la gestione integrata ed unitaria di tutti gli interventi previsti dal Piano stesso, da parte dei soggetti coinvolti, nonché la disponibilità di un quadro informativo completo e costantemente aggiornato in relazione allo stato di attuazione dei singoli interventi, per una puntuale e corretta valutazione della loro efficacia;

L'art. 1 della citata legge 23 giugno 1993, n. 204 prevede che il Piano, finanziato con il concorso di risorse statali, regionali e comunitarie, venga attuato mediante accordi di programma e contratti di programma;

Il Piano prevede che gli accordi di programma vengano stipulati tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione stessa;

In attuazione del Piano sono stati già stipulati, in data 27 agosto 1996 e 31 dicembre 1996, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Toscana accordi di programma relativi ad interventi per la realizzazione di iniziative sostitutive di quelle minerarie ai sensi dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3 comma 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221, e per programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie nella regione Toscana, ai sensi dell'art. 1, comma 4 della citata legge 23 giugno 1993, n. 204;

L'art. 1, comma 4 della citata legge 23 giugno 1993, n. 204, prevede che i programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie debbano essere destinati al soddisfacimento di esigenze sociali, culturali e di insediamenti produttivi;

Il punto 2.4) del Piano ricomprende, tra gli interventi per la tutela ambientale da promuovere con l'utilizzazione delle somme all'uopo stanziate dalla legge n. 204/1993, quelli per il recupero ambientale di compendi immobiliari direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie, già dismesse o interessate da processi di ristrutturazione o di riconversione, destinati al soddisfacimento di esigenze sociali, culturali e di insediamenti produttivi, attraverso progetti di valorizzazione del territorio e delle sue risorse;

Per l'esercizio finanziario 1997 sono disponibili sul capitolo 7911 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato fondi statali per lire 9.700.000.000 (novemiliardisettecentomilioni) in conto residui degli esercizi precedenti e per lire 13.500.000.000 (tredicimiliardicinquecentomilioni) in conto competenza 1997;

Con note prot. 487095 del 1° settembre 1995 e prot. 487173 del 18 dicembre 1995 trasmesse rispettivamente alla regione Sardegna e alla regione Toscana, la Direzione generale delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha stabilito le modalità di presentazione delle domande di contributo ed i requisiti minimi dei progetti di intervento per il recupero ambientale dei predetti compendi immobiliari;

A seguito di intese con dette regioni, si è ritenuto di procedere alla stipula di accordi di programma per la determinazione dei progetti di recupero ambientale dei compendi immobiliari, da promuovere con i fondi statali all'uopo disponibili fino a tutto l'esercizio finanziario 1996, concordando altresì di utilizzare, per la determinazione della quota parte di fondi spettanti alle stesse regioni, il metodo già impiegato in occasione del perfezionamento dei sopra citati accordi di programma già stipulati;

Considerato che:

Sono pervenute al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 17 domande di contributo per interventi di recupero ambientale dei compendi immobiliari da realizzare nelle aree della regione Toscana interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attività mineraria, per 4 delle quali si è proceduto all'emanazione dei provvedimenti di concessione dei contributi stessi;

Per alcuni dei progetti di recupero ambientale di cui sopra e tuttora giacenti erano stati concessi contributi, ai sensi dell'art. 9, comma 5 della legge 30 luglio 1990, n. 221, a favore della stessa regione o di altri Enti locali, per la realizzazione di studi di piani di fattibilità;

Tali studi erano finalizzati a disporre di un esauriente quadro conoscitivo per valutare la realizzabilità e la priorità dei progetti di recupero nell'ambito delle aree specifiche; risulta quindi indispensabile acquisire i risultati conoscitivi di detti studi di fattibilità, che sono da considerare come propedeutici rispetto ai progetti operativi di recupero;

Alcuni di detti studi non sono ancora completati e, pertanto, possono essere ritenuti ammissibili a contributo unicamente i progetti relativi a programmi di intervento per i quali tali studi non sono attualmente in corso;

A seguito delle istruttorie effettuate dai competenti uffici della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sulla base dell'intesa espressa dalla regione Toscana con deliberazione n. 1456 in data 15 dicembre 1997, i progetti risultati in atto ammissibili sono i seguenti:

a) progetto presentato dal comune di Gavorrano (Grosseto) per la realizzazione del Parco Rigoloccio-Teleferica (Museo aereo) per un costo preventivato di lire 7.902.000.000 (settemiliardinovecentoduemilioni), ritenuto ammissibile per lire 7.687.200.000 (settemiliardiseicentoottantasettemilioniduecentomila), percentuale di contributo richiesta pari al 100%;

b) progetto presentato dal comune di Gavorrano (Grosseto) per la realizzazione del Parco di Ravi-Marchi, per un costo preventivato di lire 1.722.000.000 (unmiliardosettecentoventiduemilioni), ritenuto ammissibile per lire 1.646.400.000 (unmiliardoseicentoquarantaseimilioniquattrocentomila), percentuale di contributo richiesta pari al 100%;

c) progetto presentato dal comune di Gavorrano (Grosseto) per il recupero dell'area di Valmaggiore, per un costo preventivato di lire 964.800.000 (novecentosessantaquattromilioniottocentomila), ritenuto ammissibile per lire 922.800.000 (novecentoventiduemilioniottocentomila), percentuale di contributo richiesta pari al 100%;

L'importo complessivo dei costi ammissibili di detti progetti risulta pari a lire 10.256.400.000 (diecimiliardiduecentocinquantaseimilioniquattrocentomila);

Sui risultati delle istruttorie svolte dagli uffici della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la regione Toscana ha espresso la propria intesa ed ha ritenuto prioritaria la realizzazione degli interventi di cui ai precedenti punti *b), c)* con la citata deliberazione n. 1456 in data 15 dicembre 1997;

Per fronteggiare la situazione di crisi economica ed occupazionale particolarmente grave dell'area mineraria toscana è opportuno proseguire nell'attuazione del Piano di riconversione produttiva citato in premessa per ciò che riguarda gli interventi di recupero ambientale dei compendi immobiliari nelle aree della regione interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attività mineraria, con la concessione di contributi statali, nei limiti dei fondi disponibili a tutto l'esercizio finanziario 1996, ai progetti finora presentati e ritenuti ammissibili;

Altri interventi o stralci operativi di progetti di recupero ambientale dei compendi immobiliari nelle stesse aree della regione Toscana, ivi compresi quelli previsti dai progetti già presentati e ritenuti attualmente non ammissibili, potranno beneficiare di contributi con ricorso ai fondi statali complessivamente disponibili nell'esercizio finanziario 1997 per la quota parte che compete alla stessa regione sulla base delle intese citate in premessa nonché a risorse regionali e comunitarie, come previsto dall'art. 1 della citata legge n. 204/1993;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Con la sottoscrizione del presente atto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Toscana concludono un accordo di programma ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, recante «Interventi urgenti a sostegno del settore minerario», per proseguire nell'attuazione degli interventi previsti dall'art. 2 del presente Accordo, per programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie nei bacini minerari caratterizzati da attività minerarie dismesse o in fase di dismissione, ai fini della gestione unitaria ed integrata del Piano di riconversione produttiva delle aree della stessa regione destinato a favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree interessate dalla crisi mineraria.

Articolo 2

Gli interventi che costituiscono l'ulteriore fase di attuazione del Piano di riconversione produttiva delle aree della regione Toscana per la parte relativa al recupero ambientale dei compendi immobiliari sono costituiti dai progetti citati nella premessa ai punti contraddistinti con le lettere *b), c)*;

Per la realizzazione di tali interventi di recupero ambientale dei compendi immobiliari, verranno erogati contributi statali fino alla concorrenza dell'importo di lire 2.569.200.000 (duemiliardicinquecentosessantanovemilioniduecentomila);

L'impegno delle relative somme avverrà, con successivi provvedimenti, sul capitolo 7911 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1997, residui 1996, dopo aver ricevuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione all'assunzione dello stesso impegno ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669.

Articolo 3

In attuazione del presente Accordo di programma, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Toscana si impegnano:

a provvedere a quanto di propria competenza per l'attuazione dell'Accordo stesso;

ad adeguare la propria azione agli indirizzi del Piano di riconversione produttiva, gestendo in maniera unitaria le problematiche esposte nel medesimo;

ad indirizzare secondo le linee del presente Accordo le società, le aziende e gli enti che siano direttamente o indirettamente coinvolti nella realizzazione degli interventi previsti dall'Accordo stesso;

a scambiarsi le informazioni rilevanti circa l'attuazione del Piano di riconversione produttiva e del presente Accordo di programma, con particolare riguardo alla situazione economica, occupazionale ed ambientale delle aree di crisi mineraria, nonché allo stato di realizzazione degli specifici interventi previsti dall'Accordo.

La regione Toscana si impegna ad assicurare ai soggetti destinatari dei contributi le concessioni e gli affidamenti eventualmente necessari per l'attuazione degli interventi previsti nel presente Accordo.

Articolo 4

I contributi per gli interventi di cui all'art. 2 verranno concessi ai soggetti attuatori con decreti emanati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo le norme vigenti.

Articolo 5

Il presente Accordo di programma ha validità fino al completamento delle realizzazioni di cui all'art. 2 e delle verifiche sulle spese effettuate, da eseguirsi secondo le norme vigenti in materia.

Articolo 6

Sono fatte salve le competenze delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, quelle riguardanti i temi della sicurezza, dell'igiene e della salute dei lavoratori.

Articolo 7

Per la completa attuazione del Piano di riconversione produttiva, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Toscana stipulano altri Accordi di programma tenendo conto della disponibilità dei fondi relativamente agli esercizi finanziari successivi, nonché delle domande di contributo e dei progetti presentati per ciascuna delle tipologie di interventi previste nel Piano stesso.

Articolo 8

Il presente Accordo di programma sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1997

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il presidente della giunta della regione Toscana
CHITI

97A0206

Accordo di programma del 23 dicembre 1997, stipulato ai sensi dell'art. 1, primo comma, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione autonoma della Sardegna per l'applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 221, relativamente alla concessione di contributi a programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie nella regione Sardegna.

ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

LA REGIONE SARDEGNA

Premesso che:

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1996, registrato alla Corte dei conti in data 19 giugno 1996, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 75, ha approvato il Piano di riconversione produttiva delle aree della regione autonoma della Sardegna interessate dalla crisi mineraria, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, recante «Interventi urgenti a sostegno del settore minerario»;

Le finalità del Piano sono quelle di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree della regione interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attività mineraria;

L'attuazione del Piano richiede la gestione integrata ed unitaria di tutti gli interventi previsti dal Piano stesso, da parte dei soggetti coinvolti, nonché la disponibilità di un quadro informativo completo e costantemente aggiornato in relazione allo stato di attuazione dei singoli interventi, per una puntuale e corretta valutazione della loro efficacia;

L'art. 1 della citata legge 23 giugno 1993, n. 204, prevede che il Piano, finanziato con il concorso di risorse statali, regionali e comunitarie, venga attuato mediante accordi di programma e contratti di programma;

Il Piano prevede che gli accordi di programma vengano stipulati tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione stessa;

In attuazione del Piano sono stati già stipulati, in date 28 ottobre 1996 e 31 dicembre 1996, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione autonoma della Sardegna accordi di programma relativi ad interventi per la realizzazione di iniziative sostitutive di quelle minerarie ai sensi dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3, comma 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221, per gli interventi di riabilitazione ambientale nei bacini minerari della regione autonoma della Sardegna, ai sensi dell'art. 1, comma 6 della legge 23 giugno 1993, n. 204, e per programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie nella regione autonoma della Sardegna, ai sensi dell'art. 1, comma 4 della citata legge 23 giugno 1993, n. 204;

L'art. 1, comma 4 della citata legge 23 giugno 1993, n. 204, prevede che i programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie debbano essere destinati al soddisfacimento di esigenze sociali, culturali e di insediamenti produttivi;

Il punto 2.4) del Piano ricomprende, tra gli interventi per la tutela ambientale da promuovere con l'utilizzazione delle somme all'uopo stanziate dalla legge n. 204/1993, quelli per il recupero ambientale di compendi immobiliari direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie, già dismesse o interessate da processi di ristrutturazione o di riconversione, destinati al soddisfacimento di esigenze sociali, culturali e di insediamenti produttivi, attraverso progetti di valorizzazione del territorio e delle sue risorse;

Per l'esercizio finanziario 1997 sono disponibili sul capitolo 7911 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato fondi statali per lire 9.700.000.000 (novemiliardisettecentomilioni) in conto residui degli esercizi precedenti e per lire 13.500.000.000 (tredicimiliardicinquecentomilioni) in conto competenza;

Con note prot. 487095 del 1° settembre 1995 e prot. 487173 del 18 dicembre 1995 trasmesse rispettivamente alla regione autonoma della Sardegna e alla regione Toscana, la Direzione generale delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha stabilito le modalità di presentazione delle domande di contributo ed i requisiti minimi dei progetti di intervento per il recupero ambientale dei predetti compendi immobiliari;

A seguito di intese con dette regioni, si è ritenuto di procedere alla stipula di accordi di programma per la determinazione dei progetti di recupero ambientale dei compendi immobiliari, da promuovere con i fondi statali all'uopo disponibili fino a tutto l'esercizio finanziario 1996, concordando altresì di utilizzare, per la determinazione della quota parte di fondi spettanti alle stesse regioni, il metodo già impiegato in occasione degli accordi di programma già stipulati come sopra citato;

Considerato che:

Sono pervenute al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 11 domande di contributo per interventi di recupero ambientale dei compendi immobiliari da realizzare nelle aree della regione autonoma della Sardegna interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attività mineraria, per 6 delle quali si è proceduto all'emanazione dei provvedimenti di concessione dei contributi stessi;

Per alcuni dei programmi interessati dai progetti di recupero di cui sopra e tuttora giacenti sono stati concessi contributi, ai sensi dell'art. 9, comma 5 della legge 30 luglio 1990, n. 221, a favore della stessa regione o di altri enti locali, per la realizzazione di studi di piani di fattibilità;

Tali studi erano finalizzati a disporre di un esauriente quadro conoscitivo per valutare la realizzabilità e la priorità dei progetti di recupero, nell'ambito delle aree specifiche, e risulta quindi indispensabile acquisire i risultati conoscitivi di detti studi di fattibilità che sono da riguardare come propedeutici rispetto ai progetti operativi di recupero;

Alcuni di detti studi non sono ancora completati e, pertanto, possono essere ritenuti ammissibili a contributo unicamente i progetti relativi a programmi di intervento per i quali tali studi non sono attualmente in corso;

A seguito delle istruttorie effettuate dai competenti uffici della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sulla base dell'intesa espressa dalla regione autonoma della Sardegna con deliberazione n. 57/97 in data 23 dicembre 1997, i progetti risultati in atto ammissibili sono i seguenti:

a) progetto presentato dal comune di Arbus (Cagliari) per la ristrutturazione ad uso albergo-ristorante dell'ex ospedale di Ingurtosu per un costo preventivato di lire 2.350.000.000 (duemiliarditrecentocinquantamilioni), ritenuto ammissibile per lire 2.255.785.000 (duemiliardiduecentocinquantacinquemilionisettecentottantacinquemila), percentuale di contributo richiesta pari al 100%;

b) progetto presentato dal comune di Narcao (Cagliari) per gli interventi di valorizzazione a fini turistico-culturali della miniera di Rosas, per un costo preventivato di lire 3.000.000.000 (tremiliardi), ritenuto ammissibile per lire 2.780.084.150 (duemiliardisettecentoottantamilioniottantaquattromilacentocinquanta), percentuale di contributo richiesta pari al 100%;

L'importo complessivo dei costi ammissibili di detti progetti risulta pari a lire 5.035.869.150 (cinquemiliarditrentacinquemilioniottocentosessantanovemilacentocinquanta);

Sui risultati delle istruttorie svolte dagli uffici della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la regione autonoma della Sardegna ha espresso la propria intesa con la stessa citata deliberazione n. 57/97 in data 23 dicembre 1997;

Per fronteggiare la situazione di crisi economica ed occupazionale particolarmente grave dell'area mineraria sarda è opportuno proseguire nell'attuazione del Piano di riconversione produttiva citato in premessa per ciò che riguarda gli interventi di recupero ambientale dei compendi immobiliari nelle aree della regione autonoma della Sardegna interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attività mineraria, con la concessione di contributi statali, nei limiti dei fondi disponibili a tutto l'esercizio finanziario 1996, ai progetti finora presentati e ritenuti ammissibili;

Altri interventi o stralci operativi di progetti di recupero ambientale dei compendi immobiliari nelle stesse aree della regione autonoma della Sardegna, ivi compresi quelli previsti dai progetti già presentati e ritenuti attualmente non ammissibili, potranno beneficiare di contributi con ricorso ai fondi statali complessivamente disponibili nell'esercizio finanziario 1997 per la quota parte che compete alla stessa regione sulla base delle intese citate in premessa nonché a risorse regionali e comunitarie, come previsto dall'art. 1 della citata legge n. 204/1993;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Con la sottoscrizione del presente atto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione autonoma della Sardegna concludono un Accordo di programma ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, recante «Interventi urgenti a sostegno del settore minerario», per dare avvio all'attuazione degli interventi previsti dall'art. 2 del presente accordo, per programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie nei bacini minerari caratterizzati da attività minerarie dismesse o in fase di dismissione, ai fini della gestione unitaria ed integrata del Piano di riconversione produttiva delle aree della stessa regione destinato a favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree interessate dalla crisi mineraria.

Articolo 2

Gli interventi che costituiscono l'ulteriore fase di attuazione del Piano di riconversione produttiva delle aree della regione autonoma della Sardegna per la parte relativa al recupero ambientale dei compendi immobiliari sono i seguenti:

1) progetto presentato dal comune di Arbus (Cagliari) per la ristrutturazione ad uso albergo-ristorante dell'ex ospedale di Ingurtosu per un costo preventivato di lire 2.350.000.000 (duemiliarditrecentocinquantamilioni), ritenuto ammissibile per lire 2.255.785.000 (duemiliardiduecentocinquantacinquemilionisettecentottantacinquemila), percentuale di contributo richiesta pari al 100% - soggetto attuatore: Ente minerario sardo;

2) progetto presentato dal comune di Narcao (Cagliari) per gli interventi di valorizzazione a fini turistico-culturali della miniera di Rosas, per un costo preventivato di lire 3.000.000.000 (tremiliardi), ritenuto ammissibile per lire 2.780.084.150 (duemiliardisettecentoottantamilioniottantaquattromilacentocinquanta), percentuale di contributo richiesta pari al 100% - soggetto attuatore: comune di Narcao (Cagliari).

Per la realizzazione di tali interventi di recupero ambientale dei compendi immobiliari, verranno erogati contributi statali fino alla concorrenza dell'importo di lire 5.035.869.150 (cinquemiliarditrentacinquemilioniottocentosessantanovemilacentocinquanta).

L'impegno di detto importo a carico dello Stato verrà ripartito tra gli interventi di cui al presente articolo in proporzione ai costi ammissibili degli stessi.

L'impegno delle relative somme avverrà, con successivi provvedimenti, sul capitolo 7911 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1997, residui 1996, dopo aver ricevuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione all'assunzione dello stesso impegno ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669.

Articolo 3

In attuazione del presente Accordo di programma, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione autonoma della Sardegna si impegnano:

a provvedere a quanto di propria competenza per l'attuazione dell'Accordo stesso;

ad adeguare la propria azione agli indirizzi del Piano di riconversione produttiva, gestendo in maniera unitaria le problematiche esposte nel medesimo;

ad indirizzare secondo le linee del presente Accordo le società, le aziende e gli enti che siano direttamente o indirettamente coinvolti nella realizzazione degli interventi previsti dall'Accordo stesso;

a scambiarsi le informazioni rilevanti circa l'attuazione del Piano di riconversione produttiva e del presente Accordo di programma, con particolare riguardo alla situazione economica, occupazionale ed ambientale delle aree di crisi mineraria, nonché allo stato di realizzazione degli specifici interventi previsti dall'Accordo.

La regione autonoma della Sardegna si impegna ad assicurare ai soggetti destinatari dei contributi, attuatori degli interventi di che trattasi - Ente minerario sardo e comune di Narcao (Cagliari) - le concessioni e gli affidamenti eventualmente necessari per l'attuazione degli interventi previsti nel presente Accordo.

Articolo 4

I contributi per gli interventi di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 2 verranno concessi ai soggetti attuatori con decreti emanati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo le norme vigenti.

Articolo 5

Il presente Accordo di programma ha validità fino al completamento delle realizzazioni di cui all'art. 2 e delle verifiche sulle spese effettuate, da eseguirsi secondo le norme vigenti in materia.

Articolo 6

Sono fatte salve le competenze delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, quelle riguardanti i temi della sicurezza, dell'igiene e della salute dei lavoratori.

Articolo 7

Per la completa attuazione del Piano di riconversione produttiva, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione autonoma della Sardegna stipulano altri Accordi di programma tenendo conto della disponibilità dei fondi relativamente agli esercizi finanziari successivi, nonché delle domande di contributo e dei progetti presentati per ciascuna delle tipologie di interventi previste nel Piano stesso.

Articolo 8

Il presente Accordo di programma sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1997

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il presidente della giunta
della regione autonoma della Sardegna
PALOMBA

97A0207

Accordo di programma del 23 dicembre 1997, stipulato ai sensi dell'art. 1, primo comma, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Piemonte per l'applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 221, relativamente alla concessione di contributi a programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie nella regione Piemonte.

ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

LA REGIONE PIEMONTE

Premesso che:

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 1997, in corso di registrazione alla Corte dei conti, ha approvato il Piano di riconversione produttiva delle aree della regione Piemonte interessate dalla crisi mineraria, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, recante «Interventi urgenti a sostegno del settore minerario»;

Le finalità del Piano sono quelle di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree della regione interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attività mineraria;

L'attuazione del Piano richiede la gestione integrata ed unitaria di tutti gli interventi previsti dal Piano stesso, da parte dei soggetti coinvolti, nonché la disponibilità di un quadro informativo completo e costantemente aggiornato in relazione allo stato di attuazione dei singoli interventi, per una puntuale e corretta valutazione della loro efficacia;

L'art. 1 della citata legge 23 giugno 1993, n. 204 prevede che il Piano, finanziato con il concorso di risorse statali, regionali e comunitarie, venga attuato mediante accordi di programma e contratti di programma;

Il Piano prevede che gli accordi di programma vengano stipulati tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione stessa;

L'art. 1, comma 4 della citata legge 23 giugno 1993, n. 204 prevede che i programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie debbano essere destinati al soddisfacimento di esigenze sociali, culturali e di insediamenti produttivi;

Il punto 2.4) del Piano ricomprende, tra gli interventi per la tutela ambientale da promuovere con l'utilizzazione delle somme all'uopo stanziate dalla legge n. 204/1993, quelli per il recupero ambientale di compendi immobiliari direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie, già dismesse o interessate da processi di ristrutturazione o di riconversione, destinati al soddisfacimento di esigenze sociali, culturali e di insediamenti produttivi, attraverso progetti di valorizzazione del territorio e delle sue risorse;

Per l'esercizio finanziario 1997 sono disponibili sul capitolo 7911 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato fondi statali per lire 9.700.000.000 (novemiliardisettecentomilioni) in conto residui degli esercizi precedenti e per lire 13.500.000.000 (tredicimiliardicinquecentomilioni) in conto competenza;

Con note prot. 487095 del 1° settembre 1995, prot. 487173 del 18 dicembre 1995 e prot. 486354 del 18 luglio 1995, trasmesse rispettivamente alla regione autonoma della Sardegna, alla regione Toscana e alla regione Piemonte, la Direzione generale delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha stabilito le modalità di presentazione delle domande di contributo ed i requisiti minimi dei progetti di intervento per il recupero ambientale dei predetti compendi immobiliari;

A seguito di intese con dette regioni, si è ritenuto di procedere alla stipula di Accordi di programma per la determinazione dei progetti di recupero ambientale dei compendi immobiliari, da promuovere con i fondi statali all'uopo disponibili fino a tutto l'esercizio finanziario 1996;

Considerato che:

È pervenuta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una domanda di contributo per interventi di recupero ambientale dei compendi immobiliari da realizzare nelle aree della regione Piemonte interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attività mineraria, per un progetto presentato dalla comunità montana Valli Chisone e Germanasca per il recupero funzionale dei compendi immobiliari (fabbricati e gallerie) delle miniere Paola e Gianna, quale lotto finale di interventi già ammessi a finanziamento a valere su disponibilità dell'Unione europea (Regolamento CEE 2081/93);

A seguito dell'istruttoria effettuata dai competenti uffici della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il suddetto progetto per il completamento del percorso di visita delle miniere Paola e Gianna, per un costo preventivato di lire 2.139.786.000 (duemiliardicentotrentanovemilionisettecentoottantaseimila), è stato ritenuto ammissibile per lire 2.003.436.000 (duemiliarditremilioniquattrocentotrentaseimila), percentuale di contributo richiesta pari al 100 %;

L'intervento di recupero ambientale ritenuto ammissibile si riferisce esclusivamente ad opere non comprese nel programma dei lavori relativo al primo stralcio funzionale già finanziato, riferendosi ad ulteriori opere ad esso complementari;

Sui risultati dell'istruttoria svolta dagli uffici della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la giunta regionale del Piemonte ha espresso la propria intesa con la deliberazione n. 52-23461 in data 15 dicembre 1997;

Per fronteggiare la situazione di crisi economica ed occupazionale particolarmente grave dell'area mineraria piemontese è opportuno dare avvio all'attuazione del Piano di riconversione produttiva citato in premessa per ciò che riguarda gli interventi di recupero ambientale dei compendi immobiliari nelle aree della regione Piemonte interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attività mineraria, con la concessione di contributi statali, nei limiti dei fondi disponibili a tutto l'esercizio finanziario 1996, ai progetti finora presentati e ritenuti ammissibili;

Altri interventi o stralci operativi di progetti di recupero ambientale dei compendi immobiliari nelle stesse aree della regione Piemonte, potranno beneficiare di contributi con ricorso ai fondi statali complessivamente disponibili nell'esercizio finanziario 1997 per la quota parte che compete alla stessa regione nonché a risorse regionali e comunitarie, come previsto dall'art. 1 della citata legge n. 204/1993;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Con la sottoscrizione del presente atto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Piemonte concludono un accordo di programma ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, recante «Interventi urgenti a sostegno del settore minerario», per dare avvio all'attuazione degli interventi previsti dall'art. 2 del presente accordo, per programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie nei bacini minerari caratterizzati da attività minerarie dismesse o in fase di dismissione, ai fini della gestione unitaria ed integrata del Piano di riconversione produttiva delle aree della stessa regione destinato a favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree interessate dalla crisi mineraria.

Articolo 2

L'intervento che costituisce la fase di attuazione del Piano di riconversione produttiva delle aree della regione Piemonte per la parte relativa al recupero ambientale dei compendi immobiliari è il progetto presentato dalla comunità montana Valli Chisone e Germanasca per il recupero funzionale dei compendi immobiliari (fabbricati e gallerie) per il completamento del percorso di visita delle miniere Paola e Gianna, per un costo preventivato di lire 2.139.786.000 (duemiliardicentotrentanovemilionisettecentoottantaseimila), ritenuto ammissibile per lire 2.003.436.000 (duemiliarditremilioniquattrocentotrentaseimila), percentuale di contributo richiesta pari al 100%.

Per la realizzazione di tale intervento di recupero ambientale dei compendi immobiliari, verrà erogato un contributo statale fino alla concorrenza dell'importo di lire 2.003.436.000;

L'impegno della relativa somma avverrà, con successivo provvedimento, sul capitolo 7911 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1997, residui 1996, dopo aver ricevuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione all'assunzione dello stesso impegno ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669.

Articolo 3

In attuazione del presente Accordo di programma, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Piemonte si impegnano:

a provvedere a quanto di propria competenza per l'attuazione dell'accordo stesso;

ad adeguare la propria azione agli indirizzi del Piano di riconversione produttiva, gestendo in maniera unitaria le problematiche esposte nel medesimo;

ad indirizzare secondo le linee del presente accordo le società, le aziende e gli enti che siano direttamente o indirettamente coinvolti nella realizzazione degli interventi previsti dall'accordo stesso;

a scambiarsi le informazioni rilevanti circa l'attuazione del Piano di riconversione produttiva e del presente accordo di programma, con particolare riguardo alla situazione economica, occupazionale ed ambientale delle aree di crisi mineraria, nonché allo stato di realizzazione degli specifici interventi previsti dall'accordo.

La regione Piemonte si impegna ad assicurare ai soggetti destinatari dei contributi le concessioni e gli affidamenti eventualmente necessari per l'attuazione degli interventi previsti nel presente accordo.

Articolo 4

Il contributo per l'intervento di cui all'art. 2 verrà concesso al soggetto attuatore con decreto emanato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo le norme vigenti.

Articolo 5

Il presente accordo di programma ha validità fino al completamento delle realizzazioni di cui all'art. 2 e delle verifiche sulle spese effettuate, da eseguirsi secondo le norme vigenti in materia.

Articolo 6

Sono fatte salve le competenze delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, quelle riguardanti i temi della sicurezza, dell'igiene e della salute dei lavoratori.

Articolo 7

Per la completa attuazione del Piano di riconversione produttiva, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Piemonte stipulano altri accordi di programma tenendo conto della disponibilità dei fondi relativamente agli esercizi finanziari successivi, nonché delle domande di contributo e dei progetti presentati per ciascuna delle tipologie di interventi previste nel Piano stesso.

Articolo 8

Il presente accordo di programma sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1997

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il presidente della giunta
della regione Piemonte
CHIGO

98A0208

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Co.Pro.Zoo. - Vicenza - Società cooperativa fra produttori zootecnici della provincia di Vicenza - a r.l.», in Vicenza.

Con decreto del direttore generale della cooperazione in data 15 dicembre 1997, il dott. Michele Quarto è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Co.Pro.Zoo. - Vicenza - Società cooperativa fra produttori zootecnici della provincia di Vicenza - a responsabilità limitata», con sede in Vicenza, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 4 agosto 1994, in sostituzione del rag. Gianfranco Barbieri, dimissionario.

98A0195

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazioni di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto di variazione A.I.C./UAC n. 77 del 9 dicembre 1997

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale GLUCAGEN nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

«Glucagen» Hypokit 1 fl. liof. + sir. solv.;
A.I.C. n. 027489018;

«Glucagen» 1 flac. liof. 1 mg + 1 fiala 1 ml;
A.I.C. n. 027489020.

Titolare A.I.C.: Novo Nordisk A/S Bagsvaerd - Danimarca,

e modificata come segue:

a) il riassunto delle caratteristiche del prodoto è sostituito dall'allegato 1 del presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO 1

Riassunto delle caratteristiche del prodotto

1. Denominazione della specialità medicinale

GlucaGen® 1 mg
GlucaGen® Hypokit 1 mg

2. Composizione qualitativa e quantitativa

Principio attivo: Glucagone da DNA ricombinante, strutturalmente identico al glucagone secreto dal pancreas umano.

- Glucagone cloridrato equivalente ad 1 mg (1 UI) di glucagone.

3. Forma farmaceutica

Liofilizzato e solvente per soluzioni iniettabili.

4. Informazioni cliniche

4.1 Indicazioni

4.1.1 Indicazioni terapeutiche:
Trattamento degli episodi ipoglicemici gravi che possono verificarsi nei diabetici trattati con insulina.

4.1.2 Indicazioni diagnostiche
inibizione della motilità:

a.
inibitore della motilità gastroenterica durante le indagini diagnostiche a carico dell'apparato gastroenterico: ad esempio nella radiodiagnostica a doppio contrasto e nell'endoscopia.
b.
inibitore della motilità spontanea durante l'indagine con la tomografia computerizzata (TAC), la scansione in risonanza magnetica nucleare (RMN) e l'angiografia digitale per sottrazione (DSA).

4.2 Posologia e modalità di somministrazione
Sciogliere il glucagone liofilizzato con l'apposito diluente, come descritto al punto 6.6.
La soluzione ricostituita può essere somministrata per via sottocutanea, intramuscolare o endovenosa.

4.2.1 Grave ipoglicemia:

a. Somministrazione effettuata dal personale sanitario:
Somministrare 1 mg (ai pazienti con peso corporeo superiore a 25 Kg) oppure 0.5 mg (ai pazienti con peso corporeo inferiore a 25 kg) per via sottocutanea, intramuscolo o endovenosa.
Normalmente il paziente risponde entro 10 minuti.
Dopo che il paziente ha risposto alla terapia, si consiglia di somministrare carboidrati per via orale al fine di ripristinare il glicogeno epatico e prevenire un'eventuale ricomparsa dell' ipoglicemia.
Se entro 10 minuti non si ottiene l'effetto desiderato, si deve somministrare glucosio per via endovenosa.

b. Somministrazione effettuata da personale non sanitario
Iniettare il glucagone nel modo sottoindicato:
Somministrare 1 mg (ai pazienti con peso corporeo superiore a 25 Kg) oppure 0.5 mg (ai pazienti con peso corporeo inferiore a 25 kg) per iniezione sottocutanea o intramuscolare.
Normalmente il paziente risponde entro 10 minuti. Dopo che il paziente ha risposto alla terapia, si consiglia di somministrare carboidrati per via orale al fine di ripristinare il glicogeno epatico e prevenire un'eventuale ricomparsa dell'ipoglicemia.

L'assistenza medica è richiesta per tutti i pazienti con grave ipoglicemia.

4.2.2 Per le indicazioni diagnostiche:
Inibizione della motilità :
Somministrazione endovenosa di 0,2-0,5 mg: l'effetto inizia entro 1 minuto e si protrae per 5 - 20 minuti a seconda dell'organo. Somministrazione intramuscolare di

1-2 mg: l'effetto inizia dopo 5-15 minuti e si protrae per circa 10-40 minuti à seconda dell'organo.

a) Somministrare una dose compresa fra 0,2 - 2 mg a seconda dell'indagine diagnostica da effettuare e della via di somministrazione. La dose usuale durante le prove diagnostiche nelle quali si vuole inibire la motilità dello stomaco, del bulbo duodenale, del duodeno e dell' intestino tenue è 0,2 -0,5 mg per via e.v. oppure 1 mg per via i.m. Per inibire la motilità del colon la dose usuale è 0,5 - 0,75 mg per via e.v. o 1-2 mg per via i.m.

b) nella tomografia computerizzata (TAC), risonanza magnetica nucleare (RMN) e angiografia digitalizzata per sottrazione (DSA) somministrare per via endovenosa una dose sino ad 1 mg

4.3 Controindicazioni
Ipersensibiltà al glucagone o ad uno degli eccipienti.
Feocromocitoma.

4.4 Speciali precauzioni per l'uso e avvertenze
Bisogna tener presente che il glucagone agisce come antagonista dell'insulina. Particolare attenzione deve essere riposta quando GlucaGen® viene somministrato in pazienti con insulinoma o glucagonoma. Bisogna fare attenzione quando GlucaGen viene somministrato nel sottoporre a indagini endoscopiche o radiologiche diabetici o pazienti anziani con riconosciuta cardiopatia. Non utilizzare mai la soluzione ricostituita se sono presenti fibrille (aspetto viscoso) o particelle indisciolte.

4.5 Interazioni con medicamenti e altre forme di interazione
Insulina: reagisce come antagonista del glucagone.
Indometacina: il glucagone può perdere la sua capacità di far aumentare la glicemia o in maniera paradossa può persino produrre ipoglicemia.
Warfarin: il glucagone può aumentare l'effetto anticoagulante del warfarin (dicumarolo).
Non sono conosciute interazioni tra GlucaGen e altri farmaci quando il Glucagen è utilizzato nelle indicazioni approvate.

4.6 Uso in caso di gravidanza e allattamento
Il glucagone non attraversa la barriera placentare. L'uso del glucagone è stato esaminato nelle donne diabetiche in gravidanza e non vi sono effetti dannosi conosciuti rispetto al decorso della gravidanza, alla salute del feto e del neonato. Il glucagone è eliminato molto rapidamente dal circolo ematico (soprattutto dal fegato) con un'emivita di 3 -6 minuti.
La quantità escreta nelle donne che allattano, dopo trattamento di una crisi ipoglicemica, è estremamente bassa. Poichè il glucagone viene inattivato nel tubo digerente, e non può essere assorbito nella sua forma integra, non esercita alcun effetto metabolico nel lattante.

4.7 Effetti sulla capacità di guidare e sull'uso di macchine
Il GlucaGen non produce alcun effetto sulla capacità di guidare nè sull'uso di macchinari.
E' sconsigliato guidare o usare macchinari dopo un grave episodio ipoglicemico a causa dei sintomi dell'ipoglicemia e della sua ricomparsa.

4.8 Effetti indesiderati
Gravi effetti indesiderati sono molto rari, sebbene nausea e vomito possono qualche volta verificarsi, soprattutto in caso di dosaggi superiori a 1 mg o di iniezione rapida (meno di 1 minuto). Il glucagone esercita un positivo effetto inotropo e cronotropo (tachicardia). Fenomeni di ipersensibilità possono verificarsi raramente. Nessun effetto tossico è stato riferito.

4.9 Sovradosaggio
Non sono stati riportati effetti avversi da sovradosaggio (vedi p.4.8).
In caso di sospetto sovradosaggio (ossia dosi superiori a quelle terapeutiche) la potassiemia può ridursi e dovrebbe essere monitorizzata e, se necessario, corretta.

5. Proprietà farmacologiche

5.1 Informazioni farmacodinamiche.
Categoria farmacoterapeutica: H 04 AA 01.
Il glucagone svolge attività iperglicemizzante mobilizzando le riserve epatiche di glicogeno, con conseguente liberazione di glucosio nel sangue. Il glucagone non è efficace in caso di mancanza della riserva epatica di glucosio. Per tale ragione il glucagone è poco efficace o non lo è affatto, nei soggetti a digiuno protratto, con insufficienza surrenalica, con ipoglicemia cronica o indotta dall'ingestione di alcol.
Il glucagone, a differenza dell'adrenalina, non ha effetto sulla fosforilasi muscolare e pertanto non può provocare il trasferimento dei carboidrati dalle maggiori riserve di glicogeno che sono presenti nei muscoli scheletrici.
Il glucagone stimola la secrezione di catecolamine. In presenza di feocromocitoma, il glucagone può determinare la secrezione di una grande quantità di catecolamine che provocheranno un crisi ipertensiva acuta. Il glucagone inibisce il tono e la motilità della muscolatura liscia del tratto gastrointestinale.

5.2 Informazioni farmacocinetiche
La clearance metabolica del glucagone nell'uomo è approssimativamente di 10 ml/kg/min. Viene inattivato per degradazione enzimatica nel plasma e negli altri organi in cui si distribuisce. Il glucagone è metabolizzato soprattutto dal fegato e dal rene, ciascuno di questi organi contribuisce al 30% circa della clearance metabolica. Il glucagone ha un'emivita plasmatica breve (circa 3 - 6 minuti).
L'effetto si verifica entro 1 minuto dalla somministrazione i.v. e si protrae nell'arco di 5-20 minuti a seconda dell' organo. L'effetto si verifica entro 5-15 minuti dalla somministrazione i.m. con una durata di 10-40 minuti a seconda del dosaggio e dell'organo.
Quando utilizzato nel trattamento di gravi ipoglicemie, l'effetto sulla concentrazione di glucosio ematico compare di norma entro 10 minuti dalla iniezione s.c. oppure i.m.

5.3 Dati sulla sicurezza preclinica
Non esistono dati preclinici importanti in grado di fornire informazioni utili al prescrittore.

6. Informazioni farmaceutiche

6.1 Eccipienti
Lattosio monoidrato.
Acido cloridrico (aggiustatore pH)
Idrossido di sodio (aggiustatore pH)

Dopo la ricostituizione del glucagone con il diluente (acqua sterile per prep.iniettabili), ogni flacone contiene glucagone 1 mg/ml e lattosio monoidrato 107 mg/ml.

6.2 Incompatibilità
Non applicabile.

6.3 Durata di stabilità a confezionamento integro
Prima della ricostituzione, la stabilità del prodotto è di 36 mesi se conservato tra +2° e +8° C.
GlucaGen® ricostituito deve essere utilizzato immediatamente dopo la preparazione.

6.4 Speciali precauzioni per la conservazione
Il contenitore sigillato deve essere tenuto al riparo dalla luce e conservato tra +2° e +8° C. GlucaGen® Hypokit può essere conservato a temperatura ambiente (max. 25° C) per 18 mesi facendo attenzione alla data di scadenza riportata sulla confezione.
GlucaGen® ricostituito deve essere utilizzato immediatamente dopo la preparazione.
IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE USATO QUALORA SIANO PRESENTI FIBRILLE (ASPETTO VISCOSO) O PARTICELLE INDISCIOLTE NELLA SOLUZIONE.
La soluzione rimanente dopo l'uso deve essere gettata via.

6.4 Natura del contenitore e confezioni
Contenitore di GlucaGen® 1 mg
Flaconcino di vetro tipo I, Ph. Eur., chiuso con un tappo di gomma bromobutile coperto da un cappuccio di alluminio.

Contenitori del diluente
Flaconcino di vetro tipo I, Ph. Eur., chiuso con disco di gomma con teflon coperto da un cappuccio di alluminio.

oppure

Siringa di vetro tipo I, Ph.Eur., chiusa con un pistoncino di gomma bromobutile.

I flaconcini sono provvisti di cappuccio di sicurezza in plastica da togliere prima dell'uso.

6.6 Istruzioni per l'uso

Ricostituzione

Flacone
Aspirare il diluente (acqua sterile per prep.iniettabili 1.1 ml) con una siringa monouso. Iniettare il solvente nel flaconcino contenente il glucagone liofilizzato. Scuotere leggermente il flaconcino finchè il glucagone si sia completamente sciolto e la soluzione si presenti limpida. Aspirare nuovamente la soluzione nella siringa.
Siringa
Iniettare il solvente (acqua sterile per prep.iniettabili 1.1.ml) nel flaconcino contenente il glucagone liofilizzato. Scuotere leggermente il flaconcino finchè il glucagone si sia completamente sciolto e la soluzione si presenti limpida. Aspirare nuovamente la soluzione nella siringa.

La soluzione ricostituita contiene 1 mg (1 UI) per ml da somministrare per via sottocutanea, intramuscolare o endovenosa.

7 Ragione sociale e sede sociale del titolare dell'autorizzazione all'immissione sul mercato

Titolare AIC
NOVO NORDISK A/S - 2880 Bagsværd - DANIMARCA

Rappresentante per l'Italia:
Novo Nordisk Farmaceutici S.p.A. - ROMA

8 Numero di codice
AIC n. 027489020 - Gennaio 1996
AIC n. 027489018 - Gennaio 1996

9. Data della prima commercializzazione della Novo Nordisk A/S - Danimarca
29 Luglio 1991
Data della prima commercializzazione in Italia: Gennaio 1996
Data di rinnovo: 15 ottobre 1996

10. Data di revisione del testo
Settembre 1997

Estratto decreto di variazione A.I.C./UAC n. 78 dell'11 marzo 1997

L'immissione in commercio della specialità medicinale ARIMIDEX con le forme, confezioni e alle condizioni di seguito indicate:

«Arimidex» 28 compresse da 1 mg;

A.I.C. n. 031809015/M.

Titolare A.I.C.: Zeneca Ltd Macclesfield Cheshire (UK), rappresentata in Italia da Zeneca S.p.a., Palazzo Volta Basiglio (Milano),

e modificata come segue:

le operazioni terminali di confezionamento vengono effettuate anche presso gli stabilimenti: Unipack Ltd Westhoughton Bolton (Regno Unito), e Unipack Ltd Shotgate Essex (Regno Unito);

il riassunto delle caratteristiche del prodotto è sostituito dall'allegato 1 del presente decreto;

il foglio illustrativo è sostituito dall'allegato 2 del presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO 1

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE DELLA SPECIALITA' MEDICINALE

ARIMIDEX

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Ogni compressa contiene 1 mg di anastrozolo.

3. FORMA FARMACEUTICA

Compresse.

4. INFORMAZIONI CLINICHE

4.1 Indicazioni terapeutiche

Trattamento del carcinoma della mammella in fase avanzata in donne in post-menopausa la cui malattia risulti in progressione dopo trattamento con tamoxifene o altri antiestrogeni.

L'efficacia non è stata dimostrata nelle pazienti con recettori per gli estrogeni negativi a meno che non avessero precedentemente avuto una risposta clinica positiva a tamoxifene.

4.2 Posologia e modo di somministrazione

. Adulti compresi gli anziani
Una compressa da 1 mg per via orale una volta al giorno.

. Bambini
Arimidex è sconsigliato nei bambini.

Pazienti con insufficienza renale: non sono raccomandati aggiustamenti del dosaggio nelle pazienti con insufficienza renale lieve o moderata.

Pazienti con insufficienza epatica: non sono raccomandati aggiustamenti del dosaggio nelle pazienti con epatopatia lieve.

4.3 Controindicazioni

Arimidex è controindicato :
- nelle donne in premenopausa;
- in gravidanza e durante l'allattamento;
- nelle pazienti con insufficienza renale severa (con clearance della creatinina inferiore a 20 ml/min);
- nelle pazienti con epatopatia moderata o severa;
- nelle pazienti con ipersensibilità nota all'anastrozolo o a uno degli eccipienti riportati nel paragrafo 6.1.

Le terapie a base di estrogeni non devono essere somministrate in concomitanza ad Arimidex poichè ne contrasterebbero l'azione farmacologica.

4.4 Speciali avvertenze e precauzioni per l'uso

Arimidex è sconsigliato nei bambini poichè la sicurezza e l'efficacia non sono state verificate in questo gruppo di pazienti.
La menopausa deve essere accertata biochimicamente in qualsiasi paziente in cui esista qualche dubbio sullo stato ormonale.
Non ci sono dati che supportino la sicurezza d'impiego di Arimidex nelle pazienti con insufficienza epatica moderata o severa e nelle pazienti affette da insufficienza renale severa (con clearance della creatinina inferiore a 20 ml/min).

4.5 Interazioni con altri farmaci e altre forme di interazione

Gli studi di interazione clinica con antipirina o cimetidina indicano che la co-somministrazione di Arimidex con altri farmaci probabilmente non causa interazioni, mediate dal citocromo P450, clinicamente significative.

La revisione dei dati di tollerabilità emersi dagli studi clinici non ha evidenziato interazioni clinicamente significative nelle pazienti trattate con Arimidex e contemporaneamente con altri farmaci comunemente prescritti.

Ad oggi non sono disponibili informazioni cliniche sull'uso di Arimidex in combinazione con altri farmaci antitumorali.
Le terapie a base di estrogeni non devono essere somministrate in concomitanza con Arimidex poiché ne contrasterebbero l'azione farmacologica.

4.6 Uso in gravidanza e allattamento

Arimidex è controindicato in gravidanza e durante l'allattamento.

4.7 Effetti sulla capacità di guidare e sull'uso di macchine

E' improbabile che Arimidex influisca sulla capacità di guidare o sull'uso di macchine. Tuttavia, poiché con l'uso di Arimidex sono stati riportati casi di astenia e sonnolenza, deve essere prestata attenzione nel guidare o nell'usare macchine se tali sintomi persistono.

4.8 Effetti indesiderati

In generale Arimidex è stato ben tollerato. Gli eventi avversi sono stati di solito lievi o moderati. La sospensione del trattamento dovuta ad eventi avversi si e' resa necessaria in pochi casi.

L'azione farmacologica di Arimidex può dare origine ad alcuni effetti attesi quali: vampate di calore, secchezza vaginale ed assottigliamento dei capelli. Arimidex puo essere associato anche al manifestarsi di disturbi gastrointestinali (anoressia, nausea, vomito e diarrea), astenia, sonnolenza, cefalea o rash cutaneo.

In rari casi e stato segnalato sanguinamento vaginale soprattutto durante le prime settimane successive alla sostituzione delle terapie ormonali in atto con il trattamento con Arimidex. Se il sanguinamento persiste, devono essere prese in considerazione ulteriori valutazioni.

Non è stata stabilita relazione causale tra anastrozolo ed eventi tromboembolici. Negli studi clinici la frequenza degli eventi tromboembolici non è stata significatamente diversa tra anastrozolo 1 mg e megestrolo acetato sebbene l'incidenza osservata con anastrozolo 10 mg fosse più bassa.

Sono state osservate alterazioni della funzionalità epatica (valori elevati di gamma GT o meno comunemente della fosfatasi alcalina) in pazienti con carcinoma della mammella avanzato, molte delle quali avevano metastasi epatiche e/o ossee. Nessuna relazione causale è stata stabilita tra questi eventi ed Arimidex. Negli studi clinici con Arimidex sono stati osservati anche lievi aumenti dei valori di colesterolo totale.

4.9 Sovradosaggio

Non esiste esperienza clinica di sovradosaggio accidentale. Negli studi sull'animale, anastrozolo ha dimostrato bassa tossicità acuta. Gli studi clinici sono stati condotti con varie dosi di Arimidex, fino a 60 mg in dose singola nei volontari maschi sani e fino a 10 mg al giorno nelle donne in post-menopausa con carcinoma della mammella in fase avanzata; questi dosaggi sono stati ben tollerati.
Non è stata stabilita la dose singola di Arimidex che provoca sintomi tali da porre il soggetto in pericolo di vita.

Non esiste un antidoto specifico in caso di sovradosaggio ed il trattamento deve essere sintomatico, tenendo anche in considerazione la possibilità che siano stati assunti diversi farmaci.
Se il paziente è sveglio, il vomito può essere indotto. Inoltre, poiché Arimidex non si lega altamente alle proteine plasmatiche, la dialisi può essere d'aiuto. Sono indicate misure di supporto generali, incluso il monitoraggio frequente dei segni vitali ed una attenta osservazione del paziente.

5. PROPRIETA' FARMACOLOGICHE

5.1 Proprietà farmacodinamiche

Arimidex è un inibitore non steroideo, potente ed altamente selettivo, dell'aromatasi. Nelle donne in post-menopausa, l'estradiolo viene prodotto principalmente nei tessuti periferici a seguito della conversione, mediante l'enzima aromatasi, dell'androstenedione in estrone. L'estrone viene poi successivamente convertito in estradiolo. E' stato dimostrato che la riduzione dei livelli plasmatici di estradiolo determina un effetto benefico nelle donne affette da carcinoma della mammella. Nelle donne in post-menopausa, Arimidex alla dose giornaliera di 1 mg ha determinato una soppressione dei livelli di estradiolo superiore all'80%. Tali concentrazioni sono state misurate con un test altamente sensibile.

Negli studi clinici controllati, Arimidex alla dose giornaliera di 1 mg ha dimostrato un efficacia clinica confrontabile con quella di un trattamento ormonale standard quale il megestrolo acetato. Arimidex non possiede attività progestinica, androgenica o estrogenica.

Dosi giornaliere di Arimidex fino a 10 mg non hanno dimostrato alcun effetto sulla secrezione di cortisolo o di aldosterone, misurati prima o dopo test standard di stimolazione con ACTH. Pertanto non è necessaria la somministrazione aggiuntiva di corticosteroidi.

5.2 Proprietà farmacocinetiche

L'assorbimento di anastrozolo e rapido e le concentrazioni plasmatiche massime si ottengono generalmente entro due ore dalla somministrazione (a digiuno).

Anastrozolo e eliminato lentamente con un'emivita plasmatica di 40-50 ore. Il cibo diminuisce lievemente la velocità ma non l'entità dell'assorbimento. Si ritiene che tale lieve variazione della velocità di assorbimento non determini un effetto clinicamente significativo sulle concentrazioni plasmatiche allo steady-state durante la somministrazione una volta al giorno di Arimidex in compresse. Circa il 90-95% delle concentrazioni plasmatiche di anastrozolo allo steady-state sono ottenute dopo 7 giorni.

Non c'è evidenza di tempo o dose dipendenza dei parametri farmacocinetici di anastrozolo.

Nelle donne in post-menopausa la farmacocinetica di Arimidex è indipendente dall'età.

Non è stata studiata la farmacocinetica nei bambini.

Anastrozolo si lega alle proteine plasmatiche soltanto per il 40%.

Anastrozolo è ampiamente metabolizzato nelle donne in post-menopausa: meno del 10% della dose è escreta in forma immodificata nelle urine entro 72 ore dall'assunzione. Il metabolismo di anastrozolo si verifica mediante N-dealchilazione, idrossilazione e glucuronidazione. I metaboliti vengono escreti principalmente tramite le urine. Il triazolo, il principale metabolita presente nel plasma, non inibisce l'enzima aromatasi.

La clearance plasmatica dopo una dose orale di anastrozolo nei volontari affetti da cirrosi epatica stabile o da insufficienza renale è rimasta nell'intervallo osservato nei volontari sani.

5.3 Dati preclinici di sicurezza

Tossicità acuta
Negli studi di tossicità acuta nei roditori, la dose letale mediana di anastrozolo è risultata superiore a 100 mg/Kg/die per via orale e superiore a 50 mg/Kg/die per via intraperitoneale.

Tossicità cronica
Studi di tossicità a dosi multiple sono stati effettuati sia nel ratto che nel cane. In tali studi non sono state stabilite le dosi prive di effetto; tuttavia, gli effetti riscontrati a basse dosi (1 mg/Kg/die) e a dosi medie (cane 3 mg/Kg/die; ratto 5 mg/Kg/die), sono stati correlati sia alle proprietà farmacologiche che di induzione enzimatica di anastrozolo e non sono stati associati a modifiche tossicologiche o degenerative.

Mutagenesi
Gli studi di tossicità genetica con anastrozolo hanno mostrato che il prodotto non è né mutageno né clastogeno.

Studi di tossicità sulla riproduzione
La somministrazione orale di anastrozolo in femmine di ratto e di coniglio gravide non ha causato effetti teratogeni rispettivamente alle dosi di 1 e 0,2 mg/Kg/die.

Gli effetti osservati (quali ingrossamento placentare nel ratto ed interruzione della gravidanza nei conigli) sono stati correlati agli effetti farmacologici del prodotto.

Carcinogenesi
Non sono stati effettuati studi di carcinogenesi con anastrozolo.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1 Lista degli eccipienti

Lattosio, polivinilpirrolidone, sodio amido glicolato, magnesio stearato, metilidrossi-propilcellulosa, polietilenglicole 300, titanio biossido.

6.2 Incompatibilità

Nessuna nota.

6.3 Durata di stabilità

3 anni a confezionamento integro.

6.4 Speciali precauzioni per la conservazione

Conservare a temperatura inferiore a +30°C.

6.5 Natura del contenitore, confezioni e prezzi

Blister in PVC/Alluminio.

Confezione da 28 compresse da 1 mg - L. 359.200

6.6 Istruzioni per l'uso

Nessuna.

7. Titolare A.I.C.

ZENECA Limited
Macclesfield
Cheshire
Regno Unito

Rappresentante per l'Italia:
ZENECA S.p.A.
Palazzo Volta
Via F. Sforza
Basiglio (Mi)

8. Data e Numero di A.I.C.

Confezione da 28 compresse da 1 mg - A.I.C. n. 031809015 del 23.5.1996

9. Eventuale tabella di appartenenza DPR 309/90

Non si pone.

10. Regime di dispensazione al pubblico

Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

DATA DI REVISIONE (PARZIALE) DEL TESTO DEL RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

R.C.P. n. 2

ALLEGATO 2

Foglio illustrativo

ARIMIDEX®
anastrozolo

COMPOSIZIONE

Ogni compressa di Arimidex contiene 1 mg di anastrozolo; eccipienti: lattosio, polivinilpirrolidone, sodio amido glicolato, magnesio stearato, metilidrossipropilcellulosa, polietilenglicole 300, titanio biossido.

FORMA FARMACEUTICA E CONTENUTO

Compresse.
Confezione da 28 unità.

CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA

Inibitori dell'aromatasi.

TITOLARE A.I.C.

ZENECA Limited
Macclesfield
Cheshire
(Regno Unito)

Rappresentante per l'Italia:
ZENECA S.p.A.
Palazzo Volta
Via F. Sforza
Basiglio (MI)

PRODOTTO DA

ZENECA Pharmaceuticals Group
Newark, Delaware
(Stati Uniti)

CONFEZIONATO DA

ZENECA Limited
Macclesfield
Cheshire
(Regno Unito)

oppure da:

UNIPACK Limited
Westhoughton
Bolton
(Regno Unito)

oppure da:

UNIPACK Limited
Shotgate
Essex
(Regno Unito)

CONTROLLATO DA

ZENECA Limited
Macclesfield
Cheshire
(Regno Unito)

INDICAZIONI TERAPEUTICHE

Trattamento del carcinoma della mammella in fase avanzata in donne in post-menopausa la cui malattia risulti in progressione dopo trattamento con tamoxifene o altri antiestrogeni. L'efficacia non è stata dimostrata nelle pazienti con recettori per gli estrogeni negativi a meno che non avessero precedentemente avuto una risposta clinica positiva a tamoxifene.

CONTROINDICAZIONI

Arimidex è controindicato:
- nelle donne in premenopausa;
- in gravidanza e durante l'allattamento;
- nei bambini;

- nelle pazienti con insufficienza renale severa (con clearance della creatinina inferiore a 20 ml/min);
- nelle pazienti con insufficienza epatica moderata o severa;
- nelle pazienti con ipersensibilità nota all'anastrozolo o a uno degli eccipienti riportati al paragrafo composizione.

Le terapie a base di estrogeni non devono essere somministrate in concomitanza ad Arimidex poichè ne contrasterebbero l'azione farmacologica.

PRECAUZIONI D'IMPIEGO

La menopausa deve essere accertata biochimicamente in qualsiasi paziente in cui esista qualche dubbio sullo stato ormonale.
Non ci sono dati che supportino la sicurezza d'impiego di Arimidex nelle pazienti con insufficienza epatica moderata o severa e nelle pazienti affette da insufficienza renale severa (con clearance della creatinina inferiore a 20 ml/min).

INTERAZIONI

Prima di iniziare la terapia segnalare al proprio medico se si stanno assumendo altri farmaci ed in particolare terapie a base di estrogeni.

AVVERTENZE SPECIALI

In caso di ricovero in ospedale informare il personale medico che si è in trattamento con Arimidex.
Come riportato nella composizione, le compresse contengono, tra gli eccipienti, lattosio, sodio amido glicolato e titanio biossido che in qualche caso possono causare problemi di ipersensibilità.
Il trattamento con Arimidex non deve essere interrotto, a meno che non venga richiesto dal medico.
Il farmaco è ad esclusivo uso personale e non deve mai essere somministrato ad altri.
Effetti sulla capacità di guidare e sull'uso di macchine: è improbabile che il trattamento con Arimidex influisca negativamente sulla capacità di guidare o sull' uso di macchine. Tuttavia, alcuni pazienti possono occasionalmente sentirsi deboli o assonnati. Se ciò accade, chiedere consiglio al proprio medico.

DOSE, MODO E TEMPO DI SOMMINISTRAZIONE

Adulti compresi gli anziani
Una compressa da 1 mg per via orale una volta al giorno.

Pazienti con insufficienza renale: non sono raccomandati aggiustamenti del dosaggio nelle pazienti con insufficienza renale lieve o moderata.

Pazienti con insufficienza epatica: non sono raccomandati aggiustamenti del dosaggio nelle pazienti con epatopatia lieve.

Il miglioramento dello stato di salute non deve comportare l'interruzione del trattamento, a meno che non venga richiesta dal medico.

Omissione di una o più dosi
Nel caso in cui per dimenticanza non venga assunta una dose, è necessario continuare la terapia secondo la frequenza prevista senza assumere alcuna dose aggiuntiva.

SOVRADOSAGGIO

In caso di assunzione accidentale di dosi superiori a quella consigliata rivolgersi immediatamente al proprio medico o all'ospedale più vicino. Non esiste un antidoto specifico in caso di sovradosaggio ed il trattamento deve essere sintomatico, tenendo anche in considerazione la possibilità che siano stati assunti diversi farmaci.
Se il paziente è sveglio, il vomito può essere indotto. Inoltre, poichè Arimidex non si lega altamente alle proteine plasmatiche, la dialisi può essere d'aiuto. Sono indicate misure di supporto generali, incluso il monitoraggio frequente dei segni vitali ed una attenta osservazione del paziente.

EFFETTI INDESIDERATI

Con Arimidex si possono verificare: vampate di calore, assottigliamento dei capelli, secchezza vaginale, anoressia (grave diminuzione dell'appetito), nausea, vomito, diarrea, astenia (sensazione di debolezza) cefalea, sonnolenza, rash cutaneo, sanguinamento vaginale (di solito nelle prime settimane di trattamento).
Non è stata stabilita relazione causale tra anastrozolo ed eventi tromboembolici. Negli studi clinici la frequenza degli eventi tromboembolici non è stata significativamente diversa tra anastrozolo 1 mg e megestrolo acetato sebbene l'incidenza osservata con anastrozolo 10 mg fosse più bassa.
Sono state osservate alterazioni della funzionalità epatica (valori elevati di gamma GT o meno comunemente della fosfatasi alcalina) in pazienti con carcinoma della

mammella avanzato, molte delle quali avevano metastasi epatiche e/o ossee. Nessuna relazione causale è stata stabilita tra questi eventi ed Arimidex. Negli studi clinici con Arimidex sono stati osservati anche lievi aumenti dei valori di colesterolo totale.
Nel caso si manifestassero effetti indesiderati anche diversi da quelli descritti il paziente è invitato a comunicarli al proprio medico.

SCADENZA

ATTENZIONE: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. Eliminare il prodotto scaduto negli appositi contenitori in farmacia.

PRECAUZIONI SPECIALI PER LA CONSERVAZIONE

Le compresse devono essere conservate nella propria confezione a temperatura inferiore a +30°C.
In caso di interruzione definitiva del trattamento richiesta dal medico, il farmaco rimanente deve essere gettato negli appositi contenitori in farmacia.
Le compresse devono essere conservate in un luogo sicuro lontano dalla portata dei bambini; un'eventuale assunzione accidentale metterebbe a repentaglio la loro salute.

DATA DI REVISIONE (PARZIALE) DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO:

Foglio illustrativo n. 2

98A0198

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della Lotteria nazionale Italia
(Estrazione 6 e 7 gennaio 1998)

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria nazionale Italia - Estrazione 6 e 7 gennaio 1998 in Roma:

A) *Premi di prima categoria:*

1) Biglietto serie E 488313 di £. 5 miliardi abbinato all'anno 1982;
2) Biglietto serie G 370181 di £. 3 miliardi e 500 milioni abbinato all'anno 1969;
3) Biglietto serie Q 991586 di £. 3 miliardi abbinato all'anno 1968;
4) Biglietto serie B 690939 di £. 2 miliardi e 500 milioni abbinato all'anno 1957;
5) Biglietto serie U 675344 di £. 2 miliardi abbinato all'anno 1958;
6) Biglietto serie L 288848 di £. 1 miliardo abbinato all'anno 1961.

B) *Premi di seconda categoria:*
Premi di L. 200 milioni cadauno:

1)	A	969863	11)	L	348875
2)	AA	001094	12)	M	637402
3)	B	132184	13)	P	206200
4)	D	225456	14)	S	086073
5)	E	684822	15)	S	960165
6)	F	811584	16)	U	115952
7)	G	400394	17)	U	647172
8)	G	534185	18)	U	937624
9)	L	106471	19)	V	791769
10)	L	308136	20)	Z	988170

C) *Premi di terza categoria:*
Premi di L. 100 milioni cadauno:

1)	A	672412	16)	L	413966
2)	A	672500	17)	N	686417
3)	AA	002990	18)	O	441439
4)	AA	072297	19)	O	588167
5)	AA	775198	20)	O	749336
6)	B	723125	21)	R	255403
7)	C	687840	22)	R	379284
8)	E	199913	23)	R	445101
9)	F	061340	24)	S	013397
10)	G	658831	25)	S	220634
11)	G	690193	26)	S	954012
12)	G	828235	27)	T	748338
13)	I	270951	28)	T	828122
14)	I	987547	29)	V	067763
15)	L	293787	30)	Z	388329

D) *Premi di quarta categoria:*

Premi di L. 50 milioni cadauno:

1) A 241108
2) A 444633
3) A 566300
4) A 571066
5) A 632750
6) A 702951
7) A 735755
8) A 738329
9) A 856993
10) AA 034087
11) AA 046858
12) AA 080669
13) AA 139829
14) AA 161788
15) AA 227419
16) AA 439902
17) AA 490829
18) AA 521073
19) AA 550052
20) AA 570858
21) AA 572163
22) AA 636770
23) AA 682142
24) AA 769070
25) B 063449
26) B 113698
27) B 156460
28) B 455692
29) B 476157
30) B 496821
31) B 565077
32) B 569211
33) B 711687
34) C 133753
35) C 134260
36) C 302049
37) C 617472
38) C 632935
39) C 707251
40) C 738861
41) C 798616
42) C 869179
43) D 004846
44) D 031123
45) D 034889
46) D 046230
47) D 206872
48) D 409867
49) D 465897
50) D 470671
51) D 591773
52) D 702708
53) D 767602
54) D 784289
55) D 872025
56) E 134101
57) E 217790
58) E 219611
59) E 355118
60) E 355503
61) E 394719
62) E 407483
63) E 474007
64) E 511202
65) E 563578
66) E 604548
67) E 733325
68) E 857928
69) F 000690
70) F 003053
71) F 009424
72) F 047203
73) F 054977
74) F 060769
75) F 077273
76) F 083359
77) F 089203
78) F 158773
79) F 226189
80) F 340341
81) F 452327
82) F 466948
83) F 504897
84) F 569512
85) F 689020
86) F 718976
87) F 771269
88) F 922846
89) F 967885
90) G 007287
91) G 021862
92) G 107919
93) G 177969
94) G 337382
95) G 726621
96) G 784148
97) G 807631
98) G 812363
99) G 830932
100) G 972957
101) I 084237
102) I 297302
103) I 317867
104) I 423018
105) I 471456
106) I 696029
107) I 718456
108) I 806603
109) I 818183
110) I 996236
111) L 232228
112) L 332198
113) L 408253
114) L 535124
115) M 043439
116) M 050356
117) M 201743
118) M 205740
119) M 340855
120) M 569460
121) M 725098
122) M 755955
123) M 826653
124) M 884919
125) M 922486
126) N 005527
127) N 053779
128) N 061588
129) N 416015
130) N 419843
131) N 504966
132) N 565280
133) N 753821
134) N 791650
135) N 792445

136) N 829354
137) O 009929
138) O 032241
139) O 179411
140) O 208767
141) O 221825
142) O 233517
143) O 237173
144) O 247960
145) O 300331
146) O 366223
147) O 617563
148) O 695655
149) O 715568
150) O 754685
151) O 828728
152) O 830791
153) O 843309
154) O 863234
155) P 084626
156) P 115692
157) P 136603
158) P 192843
159) P 242605
160) P 322173
161) P 426771
162) P 430176
163) P 431377
164) P 589838
165) P 745791
166) P 832766
167) P 873953
168) P 878262
169) P 938506
170) P 968687
171) P 971712
172) P 991528
173) Q 072607
174) Q 092251
175) Q 092947
176) Q 103466
177) Q 131489
178) Q 133018
179) Q 135401
180) Q 154533
181) Q 375631
182) Q 433295
183) Q 449608
184) Q 474497
185) Q 509317
186) Q 678668
187) Q 716796
188) Q 739609
189) Q 836301
190) R 017546
191) R 056939
192) R 161995
193) R 226957
194) R 238437
195) R 354959
196) R 523173
197) R 683323
198) R 684678
199) R 748888
200) R 809174
201) S 090531
202) S 102062
203) S 136482
204) S 170725
205) S 171839
206) S 309046
207) S 485810
208) S 537592
209) S 669617
210) T 082942
211) T 100051
212) T 125896
213) T 268133
214) T 270947
215) T 304922
216) T 332209
217) T 539171
218) T 719231
219) T 931648
220) T 980685
221) U 034025
222) U 039172
223) U 203639
224) U 393978
225) U 654168
226) V 088365
227) V 088628
228) V 096711
229) V 138357
230) V 280256
231) V 297907
232) V 330122
233) V 333069
234) V 360799
235) V 378158
236) V 410856
237) V 553465
238) Z 035814
239) Z 095122
240) Z 107271
241) Z 207417
242) Z 210293
243) Z 226766
244) Z 392440
245) Z 406691
246) Z 500686
247) Z 543906
248) Z 580439
249) Z 606769
250) Z 678302
251) Z 750398
252) Z 766626
253) Z 785414
254) Z 809221

Premi ai rivenditori:

1°	**PREMIO £.**	11.000.000	**Biglietto**	**E 488313**
2°	**PREMIO £.**	9.000.000	**Biglietto**	**G 370181**
3°	**PREMIO £.**	8.000.000	**Biglietto**	**Q 991586**
4°	**PREMIO £.**	6.000.000	**Biglietto**	**B 690939**
5°	**PREMIO £.**	4.000.000	**Biglietto**	**U 675344**
6°	**PREMIO £.**	3.600.000	**Biglietto**	**L 288848**

Ai venditori dei 20 biglietti vincenti premi di seconda categoria L. 1.500.000 ciascuno.

Ai venditori dei 30 biglietti vincenti premi di terza categoria L. 1.000.000 ciascuno.

Ai venditori dei 254 biglietti vincenti premi di quarta categoria L. 600.000 ciascuno.

98A0249

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11